SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 6 aprile 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 aprile 1993, n. 97.

Misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei *referendum* popolari indetti per il 18 aprile 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, con i quali sono stati indetti *referendum* popolari per il giorno di domenica 18 aprile 1993;

Considerato che, a norma del combinato disposto degli articoli 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le schede devono essere timbrate con il bollo della sezione la domenica mattina, immediatamente prima dell'apertura della votazione;

Considerato, altresì, che l'inizio delle operazioni di voto potrebbe essere ritardato dagli adempimenti connessi alla timbratura dell'elevatissimo numero di schede relative alla consultazione referendaria;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il tempestivo inizio delle operazioni di voto nella giornata di domenica 18 aprile 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In occasione dello svolgimento dei *referendum* popolari indetti per domenica 18 aprile 1993 con decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993 le operazioni di timbratura delle schede previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che trova applicazione in virtù dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono effettuate nel pomeriggio di sabato 17 aprile 1993, subito dopo l'autenticazione delle schede di cui all'articolo 45 del citato testo unico.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0162

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 agosto 1992, n. 574.

Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza»;

Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1° dicembre 1986, n. 831;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 51, 52 e 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1986;

Sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 559/LEG/290/402 del 30 luglio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento per la concessione di alloggi di servizio in temporanea concessione

Art. 1.
Classificazione degli alloggi e impiego degli alloggi disponibili

1. Gli alloggi di servizio del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato sono classificati nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione degli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera *a)*, è effettuata secondo i criteri e le modalità stabilite con apposito regolamento.

3. La concessione degli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera *b)*, è disciplinata dal presente regolamento.

4. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera *b)*, sono dati in concessione ogni qualvolta si rendano disponibili. A tal fine, è effettuata, in ogni sede, la ricognizione degli alloggi esistenti e di quelli disponibili con le modalità di volta in volta stabilite dal capo della Polizia.

Art. 2.
Personale ammesso a fruire degli alloggi di servizio in temporanea concessione

1. Gli alloggi di servizio in temporanea concessione, denominati d'ora in poi «alloggi», possono essere concessi al personale in servizio appartenente ai ruoli della Polizia di Stato coniugato, vedovo, separato, divorziato o convivente, con o senza prole ed al personale celibe e nubile con prole, che presta effettivo servizio presso questure, uffici, reparti e istituti per i quali gli alloggi sono destinati, indipendentemente dal ruolo di appartenenza.

2. Qualora ne sussistano le disponibilità, gli alloggi possono essere altresì concessi al rimanente personale in servizio per il quale non è prescritto l'obbligo di alloggiare in caserma.

3. Il personale che fruisce di un alloggio in concessione a norma del presente regolamento può concorrere per la sostituzione dell'alloggio.

Art. 3.
Esclusione dalla concessione

1. Gli alloggi non possono essere concessi al personale che:

– sia proprietario ovvero usufruttuario, assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o comuni limitrofi;

– sia assegnatario di un alloggio di un istituto autonomo case popolari o similari o concesso a canone agevolato da qualsiasi amministrazione pubblica, ubicato nel territorio del comune ove presta servizio o comuni limitrofi fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2;

– abbia un familiare convivente nelle condizioni sopraindicate;

– fruisca, già di alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico.

Art. 4.
Organi competenti per la concessione degli alloggi

1. Per l'assegnazione degli alloggi si osservano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, in quanto applicabili al personale della Polizia di Stato, dell'art. 52, commi primo, secondo, terzo e quinto, e dell'art. 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché le disposizioni del presente regolamento.

2. La concessione degli alloggi è disposta dal prefetto in conformità alla deliberazione della commissione per la concessione degli alloggi individuali di cui all'art. 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, i cui componenti sono individuati dal questore secondo quanto previsto dal predetto articolo.

Art. 5.
Domanda per la concessione

1. La domanda per la concessione deve essere compilata e corredata dalla prescritta documentazione, in conformità al modello predisposto dall'amministrazione e inoltrata alla commissione competente per la concessione degli alloggi individuali, competente per territorio, entro il termine stabilito dalla commissione stessa.

2. In caso di trasferimento ad altra sede, la domanda può essere inoltrata alla commissione competente per la nuova sede di servizio anche prima della data di decorrenza del trasferimento.

3. Il personale che abbia presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio viene incluso nella graduatoria e può ottenere la concessione dell'alloggio anche prima della data di decorrenza del trasferimento.

4. La consapevole presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale e disciplinare, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assegnazione di qualsiasi alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato, nonché la decadenza dalla concessione eventualmente già disposta.

5. La commissione, quando nel corso dell'esame preliminare della documentazione presentata riscontra che questa è incompleta o mancante dei dati prescritti, informa il richiedente concedendogli venti giorni per la regolarizzazione della documentazione stessa. Trascorso inutilmente tale periodo, la domanda non sarà valutata.

Art. 6.

Modalità e criteri di assegnazioni

1. La commissione per la concessione degli alloggi individuali formula la graduatoria dei richiedenti, assegnando i punteggi relativi ai seguenti criteri:

a) attinenti al servizio svolto:

– necessità del dipendente di dimorare in strutture particolarmente protette in relazione alla natura del servizio che lo esponga a pericoli e o rappresaglie: punti 15;

necessità che il dipendente, in relazione alla natura del servizio, assicuri, nell'interesse dell'amministrazione una pronta reperibilità: fino a punti 5;

b) attinenti a situazioni di disagio abitativo:

sfratto giudiziario in atto: punti 2.

trasferimento da altra sede: punti 1,50;

alloggio in abitazione malsana: punti 1,00;

alloggio in coabitazione: punti 0,50;

c) attinenti a situazioni familiari, per un massimo di punti 6:

coniuge convivente a carico: punti 1,50;

per ogni figlio convivente a carico: punti 1,00;

per genitore convivente a carico punti 0,50;

– reddito familiare inferiore a 40 milioni annui: punti 1.

2. A parità di punteggio, saranno preferiti nell'ordine, i richiedenti con reddito familiare meno favorevole, i richiedenti con maggiore anzianità di servizio, i richiedenti provenienti da altra sede ove già beneficiavano di alloggio di servizio.

3. L'alloggio disponibile è offerto al richiedente che occupa il posto più elevato in graduatoria; in caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al richiedente che occupa il posto successivo.

4. La persona interpellata è tenuta a rispondere entro il ventesimo giorno dalla data di notifica dell'offerta; decorso inutilmente tale termine considerata rinunciataria.

5. Ricevuta l'adesione dell'interessato, la commissione delibera l'assegnazione dell'alloggio, dandone immediata comunicazione al prefetto, il quale provvede all'atto formale di concessione da redigersi in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione e da firmarsi per accettazione dal concessionario.

Art. 7.

Durata della concessione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 8, 9 e 10 la durata della concessione è fissata in anni otto rinnovabili.

2. In caso di collocamento a riposo o di trasferimento in comune non limitrofo al comune in cui è ubicato l'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto ovvero di effettuazione del trasferimento.

3. In caso di trasferimento del concessionario con prole in età scolare, la cessazione della concessione è prorogata, a domanda, fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Art. 8.

Cessazione delle concessioni

1. La concessione cessa, oltre che nei casi di sostituzione, di scadenza e di decadenza rispettivamente previsti dagli articoli 2, comma 3, 5, comma 4, 7 e 9, quando si verificano le seguenti condizioni:

a) cessazione dal servizio attivo;

b) decesso del concessionario,

c) assegnazione al concessionario o ad un familiare convivente di alloggi di edilizia pubblica convenzionata nell'ambito del comune ove il concessionario presta servizio o in un comune limitrofo;

d) avvenuta acquisizione, sotto forma di proprietà o usufrutto, da parte del concessionario o di familiare convivente, di una abitazione ubicata nell'ambito del comune ove lo stesso presta servizio o in un comune limitrofo;

e) trasferimento in altra sede,

f) rinuncia.

2. Nel caso indicato al comma 1, lettera *b)*, quando vi siano familiari già conviventi con il concessionario, il rilascio dell'alloggio deve avvenire entro il termine di trecentosessantacinque giorni dal decesso del concessionario.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.

4. L'avviso di cessazione della concessione, di competenza del questore, è notificato all'interessato in via amministrativa.

Art. 9

Decadenza della concessione

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

— impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;

cessione dell'alloggio in uso a terzi,

inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;

— sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere la concessione;

— mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio;

— mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini.

2. Il prefetto, in caso di decadenza della concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, nel quale la data di rilascio dell'alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.

Art. 10.

Revoca della concessione

1. Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per cause di forza maggiore, previa autorizzazione del capo della Polizia, il prefetto può disporre la revoca della concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1 all'utente è assegnato, ove disponibile, per la rimanente durata della concessione, altro alloggio idoneo e le spese di trasferimento sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. Il prefetto notifica il provvedimento di revoca al concessionario con atto formale e motivato, nel quale è fissata la data di rilascio dell'alloggio non oltre il novantesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.

Art. 11.

Richiesta di sospensione differimento o annullamento

1. Entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento di revoca anticipata della concessione disposta ai sensi dell'art. 10, l'interessato ha facoltà di inoltrare al Ministro dell'interno motivata e documentata richiesta di sospensione o differimento dell'esecuzione, o di annullamento della revoca anticipata.

2. Il Ministro, quando concede la sospensione o il differimento dell'esecuzione, fissa un termine oltre il quale si dà corso agli atti esecutivi.

Art. 12.

Recupero coattivo

1. Nel caso che l'alloggio non venga rilasciato nel termine fissato dagli articoli precedenti, il prefetto emette, entro trenta giorni successivi, ordinanza di recupero coattivo, da notificare all'interessato in via amministrativa.

2. Nell'ordinanza è fissata la data del recupero coattivo dell'alloggio. Tale data non dovrà comunque essere posteriore al trentesimo giorno dalla data di emissione dell'ordinanza di recupero coattivo.

3. L'esecuzione del recupero coattivo sarà effettuata, con l'ausilio della forza pubblica, alla data stabilita, anche se pendente la richiesta di cui all'art. 11 o ricorso giurisdizionale, salvo che sia stata concessa dal giudice amministrativo la sospensione del provvedimento impugnato.

4. Nel caso che l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge, compilando, in ogni caso, inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.

5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie, è incaricata una ditta e le spese sono poste a carico dell'utente. Qualora questi non ottemperi al pagamento, le relative somme sono recuperate a norma di legge.

Art. 13

Canone e spese

1. Il canone mensile per vano convenzionale dovuto dai concessionari degli alloggi di servizio in temporanea concessione è determinato secondo l'apposito decreto interministeriale emanato a norma dell'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in analogia a quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831.

2. I canoni determinati a norma del precedente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale ivi previsto.

3. I concessionari, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 831 del 1986, in quanto applicabili, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per la riparazione dei danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale ivi esistente.

4. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, sono a carico dell'amministrazione.

Art. 14.

Adeguamento del canone

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 e fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 13, il canone mensile è determinato nella misura del 40 per cento di quello praticato in regime di libero mercato per gli alloggi aventi analoghe caratteristiche, da fissarsi in base alle valutazioni eseguite dall'ufficio tecnico erariale.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sino alla determinazione del canone di cui al precedente art. 13, il canone stesso è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'I.S.T.A.T., dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

3. Il recupero tra la differenza del canone determinato ai sensi del comma 1 e quello nel frattempo corrisposto avviene secondo modalità e tempi stabiliti con apposite disposizioni del capo della Polizia; analogamente si provvede nei casi in cui il canone nel frattempo versato sia superiore a quello determinato nel presente articolo.

Art. 15.

Decadenza delle concessioni precedenti

1. Le concessioni di alloggi a qualsiasi titolo antecedentemente disposte, decadono, ove già non decadute, all'entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le concessioni effettuate ai sensi degli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e quelle relative agli alloggi gratuiti connessi all'incarico di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti provvedono:

— al recupero degli alloggi secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 12, qualora sia stata già disposta la revoca della concessione;

— al recupero graduale degli alloggi occupati secondo le modalità di cui al successivo comma negli altri casi.

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il recupero degli alloggi sarà effettuato:

a) immediatamente, se il concessionario, in base alle norme precedentemente in vigore, non ha titolo per la concessione;

b) gradualmente, e comunque entro tre mesi, qualora l'alloggio risulti a diverso titolo occupato.

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1986.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare concernente la concessione di alloggi demaniali al personale della Polizia di Stato e relativi canoni, salvo quelle espressamente richiamate dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1992
Registro n. 58 Interno, foglio n. 31

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del D.L. n. 387/1987:

«Art. 9. — 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonché al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'art. 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.

3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.

4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Rubrica sicurezza pubblica, nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1.

5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge 1° dicembre 1986».

— Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 831/1986:

«Art. 7. — 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera *a)* del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art. 8».

«Art. 8. — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera *b)* dell'art. 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli alri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ad al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle codizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedersi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le pese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.

2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza, è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1».

— La legge n. 121/1981 concerne: «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza». Il testo della legge, aggiornato alla data della pubblicazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 3, del 10 gennaio 1987.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati pevio parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si trascrive il testo degli articoli 51, 52 e 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con D.P.R. n. 782/1985:

«Art. 51 *(Alloggi di servizio individuali)*. — Presso ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, ove sussista la disponibilità, viene dato in concessione onerosa al titolare, con provvedimento del capo della Polizia, un alloggio di servizio individuale per le esigenze del medesimo e della sua famiglia. L'alloggio deve essere rilasciato dall'occupante non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione dell'incarico che ha dato titolo alla concessione».

«Art. 52 *(Alloggi individuali)* — Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, gli alloggi individuali dei quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli uffici, reparti o istituti o nelle loro pertinenze, possono essere dati in concessione onerosa al personale della Polizia di Stato che ne faccia richiesta.

L'assegnazione compete alla commissione di cui all'art. 53 secondo le modalità e criteri, stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'interno, che devono tener conto, in particolare, delle funzioni svolte dall'interessato e delle situazioni personali e familiari.

È in ogni caso vietato al personale che occupa l'alloggio di modificare, senza autorizzazione ministeriale, in tutto o in parte, la struttura interna o esterna degli alloggi medesimi.

Gli alloggi individuali devono essere rilasciati entro un mese dal trasferimento ad altra sede o dalla cessazione dal servizio per qualsiasi causa dell'interessato.

Il termine di cui al precedente comma è prorogato di un anno per i familiari delle «vittime del dovere» di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, purché conviventi con il dipendente al momento del decesso di quest'ultimo».

«Art. 53 *(Commissione per la concessione degli alloggi individuali)*. — Per la concessione degli alloggi individuali al personale della Polizia di Stato è istituita, in ogni provincia, una commissione presieduta dal questore e composta da quattro appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dal questore e due designati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti nella provincia».

Il D.P.R. n. 748/1972 concerne: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

Il D.M. 6 agosto 1986 concerne la determinazione delle modalità ed i criteri per l'assegnazione degli alloggi individuali.

Note all'art. 4:

Per il testo dell'art. 8 della legge n. 831/1986 si veda in nota alle premesse.

Per il testo degli articoli 52 e 53 del regolamento di servizio approvato con D.P.R. n. 782/1985 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 13

Per il testo dell'art. 9 del D.L. n. 387/1987 si veda in nota alle premesse.

Per il testo dell'art. 7 della legge n. 831/1986 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 14:

Per il titolo del D.L. n. 387/1987 si veda nelle premesse al presente decreto.

Nota all'art. 15:

Per il testo degli articoli 52 e 53 del regolamento di servizio approvato con D.P.R. n. 782/1985 si veda in nota alle premesse.

93G0159

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 marzo 1993.

Adeguamento del prezzo dell'ossigeno gassoso nella tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 125 della legge sanitaria, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, modificato dalla legge 1° maggio 1941, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119 e della legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare il prezzo dell'ossigeno gassoso;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, che ha proposto la tariffa di lire 20 litro;

Considerato che gli attuali prezzi di distribuzione dell'ossigeno gassoso consentono di stabilire una tariffa corrispondente a quella proposta dalla predetta Federazione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato *A* al decreto del Ministero della sanità del 27 settembre 1990, alla lettera «O», in corrispondenza della voce «ossigeno litri», alla colonna «lire» l'importo «2 500» è sostituito da «2 000».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: COSTA

93A2105

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 1993.

Modificazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione approvati con decreti ministeriali 12 febbraio 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 così come sostituito in sede di conversione nella legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1993, con il quale sono stati approvati con le relative istruzioni e busta, i modelli 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/K, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T, 740/U, 740/U1, 740/W e 740 prospetto dati e notizie particolari nonché il modello aggiuntivo 740/P, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale da presentare nell'anno 1993;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1993, con i quali sono stati approvati con le relative istruzioni e busta, i modelli 750, 750/A, 750/B-D1, 750/C-H-I, 750/F-G-N-P-U, 750/R-T e 750/S-W concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese da presentare nell'anno 1993 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dei predetti soggetti;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1993, con i quali sono stati approvati con le relative istruzioni e busta, i modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E1, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/N, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sul reddito, il modello 760/K concernente la dichiarazione del patrimonio netto ai fini della relativa imposta da presentare nell'anno 1993 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte e il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili delle società di capitali ed enti;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1993, con il quale sono stati approvati con le relative istruzioni e busta i modelli 770 base, comprendente anche i quadri I, L ed N, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G e 770/G-1, 770/L aggiuntivo, 770/H, 770/*bis* e 770/*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1993 dai sostituti d'imposta;

Considerata la necessità di provvedere a modificare ed integrare i modelli e le predette istruzioni anche in relazione alle nuove disposizioni introdotte nel citato art. 9, comma 9, in sede di conversione in legge del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Alle istruzioni ed ai modelli di dichiarazione per l'anno 1993 approvati con i decreti del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993 in premessa indicati sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato al presente decreto.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

Nelle istruzioni e nei modelli allegati al decreto 12 febbraio 1993 recante l'approvazione dei modelli 740 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché per il contributo al Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1993, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 9, prima colonna, primo capoverso, primo rigo, dove è scritto «modello 740/92», si legga: «modello 740/93»;

alla pag. 14, prima colonna, settimo capoverso, dove è scritto: «nella casella "Comune" lo Stato estero di residenza, la sigla EE nella casella "Provincia" e, nel rigo successivo, l'indirizzo seguito dal Comune estero di residenza anagrafica; tali soggetti», si legga: «i dati richiesti nell'apposito spazio del frontespizio e»;

alla pag. 16, paragrafo 9, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «I soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, esprimono la scelta per la destinazione dell'8 per mille mediante l'apposita scheda stampata nell'ultima pagina delle presenti istruzioni, da consegnare al soggetto che presta l'assistenza in una normale busta di corrispondenza ovvero nella busta già predisposta per l'inoltro, allo stesso fine, dei modelli 101 o 201, dopo averla chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura»;

alla pag. 16, paragrafo 10, secondo capoverso dove è scritto: «i riquadri ad essi riservati, intestati rispettivamente» si legga: «il riquadro ad essi riservato, intestato»; al terzo rigo dello stesso capoverso dopo la parola: «legale» sono soppresse le virgolette;

alla pag. 18, seconda colonna, paragrafo 17, sesto capoverso, quarto rigo, dove è scritto: «nn. 3 e 5, lett. *a)*», si legga: «nn. 4 e 5, lett. *a)*;

alla pag. 19, seconda colonna, terzo capoverso, dove è scritto: «n. 3 e al», si legga: «n. 4 e al»;

alla pag. 21, seconda colonna, sotto il titolo calcolo della detrazione, primo periodo, vanno poste tra parentesi le parole «e di rigo P75 nel caso di utilizzazione del quadro P aggiuntivo»;

alla stessa pag. 21, seconda colonna, quarto rigo dell'esempio, dove è scritto: «L. 2.446.000», si legga: «L. 2.466.000»;

alla pag. 25, prima colonna, paragrafo «Altre detrazioni», terza alinea, la dicitura «a determinazione ordinaria» è soppressa;

alla stessa pag. 25, seconda colonna, lett. *a)*, alla quarta e undicesima riga, viene eliminata la dicitura «a determinazione ordinaria»;

sempre alla pag. 25, seconda colonna, primo capoverso, lett. *a)*, numero 1) in fine dove è scritto: «179.834» si legga: «690.562»;

alla pag. 26, prima colonna, al capoverso «Avvertenza», ai righi 13 e 18, è eliminata la dicitura «a determinazione ordinaria»;

alla stessa pag. 26, seconda colonna, il denominatore delle frazioni indicato alla lettera *b)* del 1° e 2° caso è il seguente:

reddito complessivo (rigo N1 al lordo delle perdite che concorrono alla formazione del reddito complessivo) più crediti d'imposta sui dividendi (rigo N2);

alla pag. 30, seconda colonna, sesto paragrafo, al terzultimo e penultimo rigo dove è scritto: «012» si legga: «013»;

alla pag. 33, seconda colonna, numero 6), terzo capoverso, dove è scritto: «per due o più periodi d'imposta», si legga: «per un periodo di almeno due anni»;

alla pag. 35, alla «Tabella "B" Residenze», al primo rigo, dove è scritto: «aumenjtati», si legga: «aumentati»

alla stessa pag. 35; alla «Tabella "E" Imbarcazioni», alla seconda colonna, dove è scritto: «14.00», si legga: «14.000»;

alla pag. 37, seconda colonna, prima alinea, secondo rigo, dove è scritto: «sanitarie quali i redditi di lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici», si legga: «sanitaria quali: i redditi di lavoro dipendente; i trattamenti pensionistici se di importo superiore a L. 18.000.000»;

alla stessa pag. 37, seconda colonna, seconda alinea, terzo rigo, l'espressione «Sulla quota di reddito», è spostata a capo dell'ultimo rigo con il prosieguo della frase;

alla pag. 38, prima colonna, terzo capoverso, righi da 7 a 9, sono soppresse le parole: «per i contribuenti a carico che presentano la dichiarazione congiunta con il: soggetto tenuto al pagamento del contributo»;

alla pag. 39, dopo il paragrafo 26 SANZIONI, sono inseriti l'allegato «ELENCO PAESI ESTERI» (vedi allegato 1) e la scheda per la scelta dell'8 per mille riservata ai soggetti che ricevono assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (vedi allegato 2).

Alla pag. 58, prima colonna, l'ottavo ed il nono capoverso sono sostituiti dai seguenti: «Si ricorda che l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, così come sostituito in sede di conversione nella legge 24 marzo 1993, n. 75, stabilisce che nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 non si procede all'applicazione di alcuna sanzione o interesse.

Pertanto qualora il reddito determinato dai soggetti interessati sulla base delle risultanze delle scritture contabili risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo gli stessi possono evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal citato comma 1, dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 integrando, in sede di dichiarazione il proprio reddito in misura tale che lo stesso risulti non inferiore al contributo diretto lavorativo.

Il medesimo articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 16 stabilisce altresì che ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 69 del 1989 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ma non è dovuto il versamento, ivi previsto, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati.».

Alla pag. 59 sostituire lo «Schema per il calcolo del contributo diretto lavorativo» con il seguente

2. SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

N ORD		TITOLARE	CONIUGE ovvero COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO	COLLABORATORE ovvero ASSOCIATO
1	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (vedere tabella A)	000	000	000	000	000	000
2	Coefficiente correttivo relativo alla localizzazione geografica dell'attività (vedere tabella B)						
3	Coefficiente relativo alle caratteristiche soggettive del contribuente (vedere tabella D)						
4	Contributo Diretto Lavorativo dell'attività "corretto"	000	000	000	000	000	000
5	Periodo di normale svolgimento dell attività						
6	Giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori dipendenti						
7	Maggiorazione relativa all'apporto recato dai dipendenti	000					
8	Periodo di effettivo svolgimento dell'attività soggetta a Contributo Diretto Lavorativo						
9	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO al lordo delle riduzioni spettanti	000	000	000	000	000	000
10	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo pieno						
11	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 10	000	000	000	000	000	000
12	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, svolta a tempo parziale						
13	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 12	000	000	000	000	000	000
14	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi agrari						
15	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 14	000	000	000	000	000	000
16	Periodo di contemporaneo svolgimento di altre attività produttive di reddito non soggette a Contributo Diretto Lavorativo						
17	Redditi percepiti nel periodo di cui al rigo 16	000	000	000	000	000	000
18	Riduzione massima spettante per le altre attività	000	000	000	000	000	000
19	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 16	000	000	000	000	000	000
20	Totale delle riduzioni	000	000	000	000	000	000
21	Riduzione massima del Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	000	000	000
22	Riduzione spettante del Contributo Diretto Lavorativo	000	000	000	000	000	000
23	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO al netto della riduzione spettante	.000	000	000	000	000	000
24	Percentuale impiego energia lavorativa relativa all'attività	%	%	%	%	%	%
25	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL TITOLARE	000					
26	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL CONIUGE O COLLABORATORE O ASSOCIATO		000	000	000	000	000
27	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO COMPLESSIVO	000					
28	Percentuale dei ricavi o compensi dell'attività rispetto ai ricavi e/o compensi di tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo	%					
29	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ	000					

alla pag. 60, nella tabella A, nella categoria II è soppresso il rigo relativo all'attività n. 29; nella tabella B, nel rigo relativo al codice B3, dove è scritto: «20.000» si legga: «20.001»; nella stessa tabella B, nel rigo relativo al codice B6, dove è scritto: «20.000» si legga: «20.001»;

alla pag. 61, prima colonna, alle lettere *c)* e *d)*, alla fine della seconda e terza alinea, è inserito quanto segue: «(1)»; dopo la terza alinea della lett. *d)* è inserito quanto segue: «(1) se l'attività è esercitata con non più di un dipendente»;

alla pag. 62, prima colonna, paragrafo 4, è soppresso il terzo capoverso;

alla stessa pag. 62, seconda colonna, terzo capoverso, quarta e quinta alinea, dove è scritto: «nel rigo E31», si legga: «nel rigo E34»;

alla stessa pag. 62, seconda colonna, terzo capoverso, sesta alinea, dove è scritto: «nel rigo E33», si legga: «nel rigo E36»;

alla stessa pag. 62, seconda colonna, terzo capoverso, settima alinea, dove è scritto: «nel rigo E34», si legga: «nel rigo E37»;

alla stessa pag. 62, seconda colonna, terzo capoverso, ottava alinea, dove è scritto: «nel rigo E35», si legga: «nel rigo E38»;

alla stessa pag. 62, seconda colonna, terzo capoverso, nona alinea, dove è scritto: «nel rigo E36», si legga: «nel rigo E39»;

sempre alla stessa pag. 62, seconda colonna, quinto capoverso, nono rigo, dove è scritto: «rigo E32», si legga: «rigo E35»;

alla pag. 63, seconda colonna, il quinto capoverso è sostituito dal seguente: «Si precisa, altresì, che ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, come sostituito in sede di conversione nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sui compensi non annotati nelle scritture contabili, ma indicati nella dichiarazione dei redditi per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo di essi.».

alla pag. 64, seconda colonna, terzo capoverso, la settima alinea è sostituita dai seguenti:

- «rigo E20 va riportato il totale delle spese ed oneri deducibili di cui ai righi da E9 ad E19;

rigo E21 va indicata la differenza tra l'importo di rigo E8 e quello di rigo E20. Qualora tale differenza risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1, dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 indicando in tale rigo un importo pari all'ammontare del contributo diretto lavorativo stesso. In tal caso non si procede all'applicazione di alcuna sanzione o interesse nei riguardi del contribuente.

Il maggior reddito dichiarato ai fini dell'adeguamento al contributo diretto lavorativo va evidenziato (al solo fine di consentire il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria) nell'apposito spazio previsto nel rigo E7, senza peraltro che il relativo importo concorra a formare l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili da indicare nel medesimo rigo E7, colonna 1; resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda comprendere tale importo tra i compensi, di indicarlo nel menzionato rigo E7, colonna 1.»;

alla pag. 65, prima colonna, secondo capoverso, dopo le parole «ai fini della compilazione» è aggiunta l'espressione: «del rigo E23»;

alla stessa pag. 65, seconda colonna, sotto il titolo «PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI», sono aggiunti i seguenti tre capoversi:

«In questo prospetto, oltre che nel riquadro indentificativo e in altri spazi appositamente predisposti nei righi del presente quadro, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 1 a 12 milioni di lire.

Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito»:

alla pag. 68, nel «PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI» sono aggiunti, dopo il sesto i seguenti capoversi:

«Nelle colonne 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito. Le colonne 3, 4, 9, 10, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta di esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette (e non il Centro di servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) al quale deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal terzo comma, dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 della legge della regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, e dell'art. 10 della successiva legge di modifica 15 maggio 1991, n. 20, le agevolazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono concesse nell'ambito della regione Sicilia, con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata.

I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni predette mediante apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi unitamente alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza»;

alla pag. 72, colonna seconda, dopo l'ultimo capoverso, inserire il seguente: «Si ricorda che i predetti immobili devono essere dichiarati ai soli fini dell'ILOR anche nella dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'ICI».

alla pag. 75, seconda colonna, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Il versamento della predetta somma non è dovuto limitatamente all'ammontare dei suddetti ricavi indicati al rigo F86 e dichiarati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.»;

alla pag. 76, prima colonna, secondo capoverso, primo rigo, dopo l'espressione: «commi 6-*bis*», aggiungere quanto segue: «e 7-*bis*»;

alla pag. 76, prima colonna, il nono capoverso è sostituito dai seguenti: «Una volta ottenuti il totale delle variazioni in aumento (rigo F88) e il totale delle variazioni in diminuzione (rigo F100), si opera la differenza fra le predette variazioni (rigo F101). A questo punto si effettua una nuova somma algebrica tra l'utile netto o la perdita di cui al rigo F56 e la suddetta differenza. Qualora tale ultima differenza, da indicare nel rigo F102, eventualmente aumentata degli utili spettanti agli associati in partecipazione tranne quelli che apportano esclusivamente capitale, risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 indicando, nel rigo F102, un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo. In tal caso non si procede all'applicazione di alcuna sanzione o interesse nei riguardi del contribuente. In presenza di associazioni in partecipazione l'ammontare del contributo da indicare in tale rigo va diminuito degli utili spettanti agli associati in partecipazione tranne quelli che apportano esclusivamente capitale. Il maggior reddito dichiarato dal contribuente per adeguarsi al predetto contributo va evidenziato (al solo fine di consentire il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria) nell'apposito spazio previsto nel rigo F86 senza peraltro che il relativo importo concorra a formare l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili da indicare

nel medesimo rigo F86, colonna 1, resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda comprendere tale importo tra i ricavi, di indicarlo nel menzionato rigo F86, colonna 1

Dall'importo indicato nel rigo F102, se positivo, si sottrae l'ammontare deducibile delle eventuali erogazioni liberali, nel limite fissato dall'art 65, comma 2, e dall'art. 10, comma 1, lettera l), del T U I R e dall'art 3 della legge 29 novembre 1990, n 370 »,

alla pag 77, prima colonna, secondo capoverso, quinto alinea, nono rigo, dove è scritto «nei quadri 740/A e 740 B», si legga «nella dichiarazione dei terreni e dei fabbricati»,

alla pag 77, prima colonna, terzo capoverso, dodicesimo rigo, dove è scritto «ai righi F113 e F114», si legga «al rigo F113»,

alla stessa pag 77, prima colonna, inserire il penultimo capoverso — che inizia con le parole «In proposito» e termina con le parole «sui redditi» - dopo il quart'ultimo capoverso che inizia con le parole «Nel rigo F124»,

sempre alla stessa pag 77, seconda colonna, nel «PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO» nel terzo capoverso, dopo la parola «compilazione» è aggiunto quanto segue «dei righi da F142 a F146»,

alla pag 78, prima colonna, dodicesimo capoverso, primo alinea, i numeri «3, 4, 5» sono spostati dopo le parole comprese nella parentesi «(indicati nella colonna 4)»,

alla stessa pag 78, prima colonna, nel «PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI»· nel primo capoverso, dopo le parole «di ricavi», è inserita l'espressione «nonché per l'applicazione dei coefficienti» e dove è scritto «dicembre» si legga: «gennaio», nel secondo capoverso, dopo la parola «elaborazione» e aggiunta l'espressione «e l'applicazione» e dove è scritto «600 000» e «6» si legga «uno» e «dodici»,

sempre alla stessa pag 78, seconda colonna, primo capoverso, al numero 2) sono eliminate nel terzo rigo, le parole «in comodato ovvero» e nel quarto rigo la parola «non»,

alla pag 80, prima colonna, il settimo capoverso è sostituito dal seguente «Si fa presente che il versamento della predetta somma non è dovuto dai soggetti che indicano nel rigo G10 ricavi non annotati nelle scritture contabili, ai sensi del predetto art 55 del D P R n 600 del 1973 per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art 12 del D L 2 marzo 1989, n 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n 154 »,

alla pag 81, prima colonna dopo il settimo capoverso, inserire il seguente «Si ricorda che i predetti immobili devono essere dichiarati ai soli fini dell'ILOR anche nella dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai fini dell'ICI»,

alla pag 84, prima colonna, il settimo capoverso è sostituito dal seguente· «Nel rigo G52 va effettuata la differenza fra i componenti positivi, il cui totale è indicato al rigo G25 ed i componenti negativi, il cui totale è indicato al rigo G51 Qualora tale differenza, eventualmente aumentata degli utili spettanti agli associati in partecipazione tranne quelli che apportano esclusivamente capitale risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 indicando, nel rigo G52, un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo In tal caso non si procede all'applicazione di alcuna sanzione o interesse nei riguardi del contribuente In presenza di associazioni in partecipazione l'ammontare del contributo da indicare in tale rigo va diminuito degli utili spettanti agli associati in partecipazione tranne quelli che apportano esclusivamente capitale. Il maggior reddito dichiarato dal contribuente per adeguarsi al predetto contributo va evidenziato (al solo fine di consentire il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria) nell'apposito spazio previsto nel rigo G10 senza, peraltro, che il relativo importo concorra a formare l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili da indicare nel medesimo rigo G10, colonna 1, resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda comprendere tale importo tra i ricavi, di indicarlo nel menzionato rigo G10, colonna 1 »

Nell'ottavo capoverso le parole «Il risultato di questa differenza» sono sostituite dalle seguenti «L'importo indicato nel rigo G52»,

alla pag 86, prima colonna, terzo capoverso, dopo la parola «compilazione» è inserita l'espressione «dei righi da G90 a G94», e nella seconda colonna, secondo capoverso, primo alinea, i numeri «3, 4 e 5» sono spostati dopo le parole comprese nella parentesi «(indicati nella colonna 4)»,

alla stessa pag 86, seconda colonna, nel paragrafo del PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI, nel primo capoverso, dopo la parola «l'elaborazione» è aggiunta l'espressione «e l'applicazione», nel secondo capoverso dove è scritto «600 000 a 6 milioni di lire», si legga «uno a dodici milioni di lire»,

alla pag 88, prima colonna, nel paragrafo «Società di persone e assimilate» è soppresso l'ultimo periodo che inizia con le parole «Ciascun socio » e finisce con l'espressione «tassazione separata IRPEF»,

alla pag 89, prima colonna, penultimo capoverso, nel secondo periodo, è soppressa la seguente espressione «(che è, invece, esclusa nel caso in cui il reddito è determinato forfetariamente ai sensi dell'art 80 del T U I R)»,

alla stessa pag 89, seconda colonna, secondo capoverso, dopo le parole «per conto di terzi» è aggiunta l'espressione· «nonché quello per le imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburante e quello a favore delle piccole e medie imprese»,

alla stessa pag 89, seconda colonna, penultimo capoverso, quarto rigo, dove è scritto «L 6 800 000», si legga «L 7.200 000»,

alla pag 90, prima colonna, terzo capoverso, quarto e quinto rigo, è soppressa l'espressione «ad eccezione di quelli conseguiti dagli imprenditori che determinano il reddito ai sensi dell'art 80 del T U I R »,

alla pag. 93, prima colonna, secondo capoverso, l'espressione «rispettivamente l'importo della seconda e terza rata, nonché gli estremi dei versamenti» è sostituita con la seguente «gli estremi dei versamenti rispettivamente della seconda e terza rata»,

alla pag 96, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo U37, dopo l'espressione· «credito d'imposta utilizzato», è aggiunta l'espressione· «a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente» ed è soppressa l'espressione. «a decorrere dal 27 febbraio 1992»,

alla stessa pag 96, prima colonna, l'ultimo capoverso — che inizia con le parole «Si fa presente che qualora» e termina con le parole «ai predetti righi N2 e/o O4» — è inserito prima dell'ultimo alinea che inizia con le parole al «rigo U37»,

alla pag. 101, seconda colonna, undicesimo capoverso, dopo la parola «ferma», è aggiunta la parola «restando»,

alla pag. 119, nella testata, dove è scritto. «(I QUADRI AGGIUNTIVI A, B, P)», si legga: «(IL QUADRO AGGIUNTIVO P)»,

alla pag 120, seconda colonna, penultimo capoverso, ultimo rigo, dopo le parole «cfr paragrafo », i puntini sono sostituiti dal numero «18»,

alla pag 121, prima colonna, terz'ultimo capoverso, primo alinea, ottavo rigo, dove è scritto «avviene la percezione» si legga «avviene il conseguimento o l'imputazione» ed al nono rigo, dov'è scritto. «percepito», si legga. «conseguito o imputato».

ALLEGATO 1

ELENCO PAESI ESTERI

ABU DHABI	238	CROAZIA	261	LIBIA	045	SAHARA OCCIDENTALE	166
AFGHANISTAN	002	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT LUCIA	199
AJMAN	239	DANIMARCA	021	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALBANIA	087	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	092	SALOMONE ISOLE	191
ALGERIA	003	DOMINICANA REPUBBLICA	063	MACAO	059	SALVADOR	064
AMERICAN SAMOA	148	DUBAI	240	MADAGASCAR	104	SAMOA	131
ANDORRA	004	ECUADOR	024	MADEIRA	235	SAN MARINO	037
ANGOLA	133	EGITTO	023	MALAWI	056	SANT ELENA	254
ANGUILLA	209	ESTONIA	257	MALAYSIA	106	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANTIGUA E BARBUDA	197	ETIOPIA	026	MALDIVE	127	SENEGAL	152
ANTILLE OLANDESI	251	FALKLAND	190	MALI	149	SEYCHELLES	189
ARABIA SAUDITA	005	FAR OER ISOLE	204	MALTA	105	SHARJAH	243
ARGENTINA	006	FIJI ISOLE	161	MAN ISOLA	203	SIERRA LEONE	153
ARMENIA	266	FILIPPINE	027	MARIANNE SETTENTRIONALI ISOLE	219	SINGAPORE	147
ARUBA	212	FINLANDIA	028	MAROCCO	107	SIRIA	065
ASCENSION	227	FRANCIA	029	MARSHALL ISOLE	217	SLOVENIA	260
AUSTRALIA	007	FUIJAYRAH	241	MARTINICA	213	SOMALIA	066
AUSTRIA	008	GABON	157	MAURITANIA	141	SPAGNA	067
AZERBAIGIAN	268	GAMBIA	164	MAURIZIO ISOLA	128	SRI LANKA	085
AZZORRE ISOLE	234	GEORGIA	267	MAYOTTE	226	ST KITTS E NEVIS	195
BAHAMA	160	GERMANIA	094	MELILLA	231	ST PIERRE E MIQUELON	248
BAHREIN	169	GHANA	112	MESSICO	046	ST VINCENT E GRENADINE	196
BANGLADESH	130	GIAMAICA	082	MICRONESIA STATI FEDERATI	215	STATI UNITI D AMERICA	069
BARBADOS	118	GIAPPONE	088	MIDWAY ISLANDS	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BELGIO	009	GIBILTERRA	102	MOLDAVIA	265	SUDAN	070
BELIZE	198	GIBUTI	113	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BENIN	158	GIORDANIA	122	MONTSERRAT	208	SVEZIA	068
BERMUDA	207	GOUGH	228	MOZAMBICO	134	SVIZZERA	071
BHUTAN	097	GRECIA	032	MYANMAR	083	SWAZILAND	138
BIELORUSSIA	264	GRENADA	156	NAMIBIA	206	TAGIKISTAN	272
BOLIVIA	010	GROENLANDIA	200	NAURU	109	TAIWAN	022
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GUADALUPA	214	NEPAL	115	TANZANIA	057
BOTSWANA	098	GUAM	154	NICARAGUA	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BRASILE	011	GUATEMALA	033	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BRUNEI	125	GUAYANA FRANCESE	123	NIGERIA	117	TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
BULGARIA	012	GUERNSEY	201	NIUE	205	THAILANDIA	072
BURKINA FASO	142	GUINEA	137	NORVEGIA	048	TOGO	155
BURUNDI	025	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CAMERUN	119	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAMPIONE D ITALIA	139	GUYANA	159	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CANADA	013	HAITI	034	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CANARIE ISOLE	100	HONDURAS	035	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CAPO VERDE	188	HONG KONG	103	PALAU REPUBBLICA	216	TURCHIA	076
CAROLINE ISOLE	256	INDIA	114	PANAMA	051	TURKMENISTAN	273
CAYMAN ISLANDS	211	INDONESIA	129	PANAMA ZONA DEL CANALE	250	TURKS E CAICOS	210
CECOSLOVACCHIA	014	IRAN	039	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TUVALU	193
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143	IRAQ	038	PARAGUAY	052	UCRAINA	263
CEUTA	246	IRLANDA	040	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA	132
CHAFARINAS	230	ISLANDA	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CHAGOS ISOLE	255	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PERU	053	UNGHERIA	077
CIAD	144	ISRAELE	182	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CILE	015	JERSEY	202	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN	271
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016	JUGOSLAVIA	043	POLONIA	054	VANUATU	121
CIPRO	101	KAMPUCHEA	135	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
CITTA DEL VATICANO	093	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE ISOLE	221
CLIPPERTON	223	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI BRITANNICHE ISOLE	249
COLOMBIA	017	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	VIETNAM	062
COMORE ISOLE	176	KIRIBATI	194	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE ISLAND	178
CONGO	145	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	WALLIS E FUTUNA	218
COOK ISOLE	237	LAOS	136	REUNION	247	YEMEN	042
COREA DEL NORD	074	LESOTHO	089	ROMANIA	061	ZAIRE	018
COREA DEL SUD	084	LETTONIA	258	RUSSIA	262	ZAMBIA	058
COSTA D AVORIO	146	LIBANO	095	RWANDA	151	ZIMBABWE	073
COSTARICA	019	LIBERIA	044				

ALLEGATO 2

SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF, DA UTILIZZARE **ESCLUSIVAMENTE** NEI CASI DI ASSISTENZA FISCALE DI CUI ALL'ART 78, COMMA 4, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N 413

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATI ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	**Chiesa cattolica** (a scopi religiosi o caritativi)	**Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno** (a scopi sociali o umanitari)	**Assemblee di Dio in Italia** (a scopi sociali o umanitari)

CONIUGE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATI ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL OTTO PER MILLE DELL IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	**Chiesa cattolica** (a scopi religiosi o caritativi)	**Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno** (a scopi sociali o umanitari)	**Assemblee di Dio in Italia** (a scopi sociali o umanitari)

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione dei modelli 750 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del Mod. 750K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio delle imprese, da presentare nell'anno 1993 dalle società, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 139, seconda colonna, primo capoverso, rigo secondo, dopo le parole dei modelli D1 eliminare la lettera «E»;

alla stessa pag. 139, nel paragrafo 4, prima colonna, quarto capoverso, primo rigo, dove è scritto: «dieci», si legga: «undici»;

sempre alla pag. 139, paragrafo 4, prima colonna, quarto capoverso, rigo secondo, dove è scritto: «Salerno e Palermo», si legga: «Salerno, Palermo e Trento»;

alla pag. 140, prima colonna, nel titolo «Eventi eccezionali» lett. A, rigo settimo, dove è scritto: «29.2.1993», si legga: «29.1.93»;

alla pag. 141, seconda colonna, il settimo ed ottavo capoverso sono sostituiti dai seguenti: «Si ricorda che l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, così come sostituito in sede di conversione nella legge 24 marzo 1993, n. 75, stabilisce che nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 384 del 1992 non si procede all'applicazione di alcuna sanzione o interesse.

Pertanto qualora il reddito determinato dai soggetti interessati sulla base delle risultanze delle scritture contabili risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo gli stessi possono evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal citato comma 1, dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 integrando, in sede di dichiarazione il proprio reddito in misura tale che lo stesso risulti non inferiore al contributo diretto lavorativo.

Il medesimo art. 9, comma 9, del D.L. n. 16 stabilisce altresì che ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del D.L. n. 69 del 1989 si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma non è dovuto il versamento, ivi previsto, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati.»;

alla pag. 142, prima colonna, terzo capoverso, primo rigo, dove è scritto: «I soggetti» si legga: «Le società»;

alla stessa pag. 142, prima colonna, sopprimere il quarto capoverso, che inizia e termina con le seguenti parole: «(La società può, ... del D.P.C.M. 18 dicembre 1992)»;

alla pag. 144, alla tabella D, eliminare i seguenti righi:

«codice attività 19» e le parole a fianco indicate: «contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992» nonché alla colonna importo: «12.000.000»;

codice attività «29» e le parole a fianco indicate: «contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992» nonché alla colonna importo: «12.000.000»;

codice attività «39» e le parole a fianco indicate: «contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992» nonché alla colonna importo: «12.000.000»;

codice attività «49» e le parole a fianco indicate: «contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992» nonché alla colonna importo: «12.000.000»;

codice attività «59» e le parole a fianco indicate: «contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992» nonché alla colonna importo: «12.000.000»;

alla stessa pag. 144, colonna seconda, dopo le tabelle *F* e *G*, al primo rigo, dopo le parole «per il 4° e 5° periodo di imposta», aggiungere le seguenti parole: «se l'attività è esercitata con non più di un dipendente»;

alla stessa pag. 144, stessa colonna, dopo le tabelle *F* e *G*, al secondo rigo, dopo le parole «per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo di imposta», aggiungere le seguenti parole: «se l'attività è esercitata con non più di un dipendente»;

alla stessa pag. 144, stessa colonna, dopo le tabelle *F* e *G*, al quinto rigo, dopo le parole «per il 2° e 3° periodo di imposta», aggiungere le seguenti parole: «se l'attività è esercitata con non più di un dipendente»;

sempre alla pag. 144, stessa colonna, dopo le tabelle *F* e *G*, al sesto rigo, dopo le parole «per il 4°, 5°, 6° e 7° periodo di imposta», aggiungere le seguenti parole: «se l'attività è esercitata con non più di un dipendente»;

alla pag. 148, seconda colonna, il quinto capoverso è sostituito dal seguente: «Al rigo A69 devono essere indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili.»;

alla pag. 149, prima colonna, dopo il quarto capoverso è inserito il seguente: «Il versamento della predetta somma non è dovuto limitatamente all'ammontare dei suddetti ricavi indicati al rigo A69 e dichiarati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.»;

alla pag. 151, prima colonna, ultimo capoverso, rigo primo, dove è scritto: «A106», si legga: «A104»;

alla pag. 151, seconda colonna, il quarto capoverso è sostituito dai seguenti: «Una volta ottenuti il totale delle variazioni in aumento (rigo A95) e il totale delle variazioni in diminuzione (rigo A110), si procede alla somma algebrica degli stessi, ottenendo la differenza fra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione (A111). A questo punto si effettua una nuova differenza tra l'utile netto (o la perdita) di cui ai righi A58 o A59. Qualora tale ultima differenza, da indicare nel rigo A112, eventualmente aumentata degli utili spettanti agli associati in partecipazione tranne quelli che apportano esclusivamente capitale, risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 indicando, nel rigo A112, un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo. In tal caso non si procede all'applicazione di alcuna sanzione o interesse nei riguardi del contribuente. In presenza di associazioni in partecipazione l'ammontare del contributo da indicare in tale rigo va diminuito degli utili spettanti agli associati in partecipazione tranne quelli che apportano esclusivamente capitale. Il maggior reddito dichiarato dal contribuente per adeguarsi al predetto contributo va evidenziato (al solo fine di consentire il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria) nell'apposito spazio previsto nel rigo A69 senza peraltro che il relativo importo concorra a formare

l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili da indicare nel medesimo rigo A69, colonna 1; resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda comprendere tale importo tra i ricavi, di indicarlo nel menzionato rigo A69, colonna 1.

Dall'importo indicato nel rigo A112, se positivo, si sottrae l'ammontare deducibile delle eventuali erogazioni liberali — comprese quelle di cui alla lettera c-*bis* dello stesso comma, aggiunta dall'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena, effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, nei limiti ed alle condizioni ivi previste —, nel limite fissato dall'art. 65, comma 2 e dall'art. 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R.

Si osserva che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzioni nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo A112 al netto delle erogazioni stesse.»;

alla pag. 152, nel titolo «PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI», alla colonna seconda, primo capoverso, dopo le parole «i dati e le notizie necessari per», aggiungere la parola: «l'elaborazione»; e dopo la successiva parola «ricavi», aggiungere le parole: «nonché per l'applicazione di quelli»;

alla stessa pag. 152, nel titolo «PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI» dopo il primo capoverso inserire il seguente capoverso: «In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire»;

alla pag. 154, nel titolo «PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI», alla colonna seconda, secondo capoverso, secondo rigo, dopo la parola «l'elaborazione» aggiungere le parole: «e l'applicazione» e, nell'ultimo rigo, dove è scritto: «600.000 a 6», si legga: «uno a dodici»;

alla pag. 155, prima colonna, decimo capoverso, rigo primo, dove è scritto: «B6, colonne 1, 2 e 3», si legga: «B5, colonne 1, 2 e 3»;

alla stessa pag. 155, seconda colonna, quartultimo capoverso, rigo secondo, eliminare la parola «precedente»;

alla pag. 156, prima colonna, rigo primo, dove è scritto: «D.P.C.M. 25 ottobre 1991», si legga: «D.P.C.M. 23 dicembre 1992;

alla pag. 157, prima colonna:

- nel quarto capoverso alla fine del periodo sono soppresse le parole: «nonché i ricavi afferenti l'adeguamento al contributo diretto lavorativo»;

- il decimo capoverso è sostituito dal seguente: «Ovviamente i ricavi indicati nel rigo B20 saranno computati per la valutazione comparativa dei ricavi dichiarati ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 23 dicembre 1992. Si fa presente che il versamento della predetta somma non è dovuto dai soggetti che indicano nel rigo B20 ricavi non annotati nelle scritture contabili, ai sensi del predetto art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973 per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.»;

alla pag. 157, colonna seconda, terz'ultimo capoverso, rigo secondo, dove è scritto: «B84», si legga: «B85»;

alla pag. 161, prima colonna:

il settimo capoverso è sostituito dal seguente: «Nel rigo B63 va effettuata la differenza tra i componenti positivi, il cui totale è indicato al rigo B36 e i componenti negativi, il cui totale è indicato al rigo B62. Qualora tale differenza, eventualmente aumentata degli utili spettanti agli associati in partecipazione tranne quelli che apportano esclusivamente capitale risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992 indicando, nel rigo B63, un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo. In tal caso non si procede all'applicazione di alcuna sanzione o interesse nei riguardi del contribuente. In presenza di associazioni in partecipazione l'ammontare del contributo da indicare in tale rigo va diminuito degli utili spettanti agli associati in partecipazione tranne quelli che apportano esclusivamente capitale. Il maggior reddito dichiarato dal contribuente per adeguarsi al predetto contributo va evidenziato (al solo fine di consentire il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria) nell'apposito spazio previsto nel rigo B20 senza peraltro che il relativo importo concorra a formare l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili da indicare nel medesimo rigo B20, colonna 1; resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda comprendere tale importo tra i ricavi, di indicarlo nel menzionato rigo B20, colonna 1.»;

nell'ottavo capoverso le parole: «Il risultato di questa differenza», sono sostituite dalle seguenti: «L'importo indicato nel rigo B63.»;

alla pag. 163, prima colonna, nel titolo: «PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI», al secondo capoverso, dove è scritto: da «600.000 a 6 milioni di lire», si legga: «da uno a dodici milioni di lire»;

alla pag. 164, prima colonna, il settimo capoverso è sostituito dal seguente: «Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, come sostituito in sede di conversione nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sui compensi non annotati nelle scritture contabili, ma indicati nella dichiarazione dei redditi per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo di essi.»

alla pag. 165, seconda colonna, il settimo capoverso è sostituito dal seguente: «nel rigo C27 va riportato il totale delle spese ed oneri deducibili di cui ai righi da C16 e C26. Questo totale va dedotto algebricamente dal totale dei compensi di cui al rigo C15 per determinare la differenza da indicare al rigo C28. Qualora tale differenza risulti di ammontare inferiore a quella del contributo diretto lavorativo il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto legge n. 384 del 1992 indicando in tale rigo un importo pari all'ammontare del contributo diretto lavorativo stesso. In tal caso non si procede all'applicazione di alcuna sanzione o interesse nei riguardi del contribuente.

Il maggior reddito dichiarato ai fini dell'adeguamento al contributo diretto lavorativo va evidenziato (al solo fine di consentire il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria) nell'apposito spazio previsto nel rigo C14 senza peraltro che il relativo importo concorra a formare l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili da indicare nel medesimo rigo C14, colonna 1; resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda comprendere tale importo tra i compensi, di indicarlo nel menzionato rigo C14, colonna 1.»;

alla pag. 166, colonna seconda, capoverso primo, rigo secondo, dove è scritto: «da A91», si legga: «da A92»;

alla pag. 168, paragrafo 14, colonna seconda, al 18° rigo del quarto capoverso, dove è scritto: «750 I», si legga: «750 H»;

alla stessa pag. 168, paragrafo 14, seconda colonna, aggiungere dopo l'ultimo capoverso il seguente capoverso: «Deve essere, altresì, allegata la copia degli attestati o distinte di versamento relativi alla seconda rata di imposta»;

alla pag. 169, colonna seconda, nelle istruzioni al paragrafo 15, nel capoverso relativo alla colonna 1, al rigo quinto, dove è scritto: «cessioni volontarie», si legga: «cessioni volontarie nell'ambito di procedimento espropriativo»;

alla stessa pag. 169, stessa colonna, nelle istruzioni relative al paragrafo 15, eliminare l'ultimo capoverso recante le seguenti parole: «Deve essere altresì allegata la copia degli attestati o distinte di versamento relativi alla seconda rata di imposta»;

alla pag. 170, colonna prima, ultimo capoverso, terzo rigo dove è scritto: «colonna 10», si legga: «colonna 26»;

alla stessa pag. 170, colonna seconda, secondo capoverso, rigo quarto, dove è scritto: «colonna 11», si legga: «colonna 27»;

alla pag. 171, prima colonna, primo capoverso, sostituire le parole: «gli oneri deducibili e le deduzioni ai fini dell'ILOR di cui al Mod. 750/L» con le parole «e gli oneri deducibili di cui al Mod. 750/L nonché le deduzioni ai fini dell'ILOR. Vanno altresì indicati i soci o associati per i quali va calcolato il contributo diretto lavorativo anche se non rivestano tale qualifica alla predetta data di chiusura dell'esercizio (in tal caso non vanno compilare le colonne 2, 3, 4, 5, e quelle da 22 a 29)»;

alla stessa pag. 171, seconda colonna, al decimo capoverso, quarto rigo, dopo i numeri «3, 4» inserire il numero «5»;

alla pag. 172, prima colonna, terzo capoverso, terzo rigo, dove è scritto: «dei soggetti», si legga: «delle società»;

alla stessa pag. 172, prima colonna, quarto capoverso, primo rigo, dove è scritto «soggetti», si legga: «società»;

alla pag. 172, seconda colonna, nel titolo «PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI», al primo capoverso, penultimo rigo, dove è scritto: «cinque», si legga: «sei»;

alla stessa pag. 172, seconda colonna, primo capoverso, dopo le parole «, seguenti esempi», aggiungere le seguenti: «relativi a società nei cui confronti non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11-*bis* della legge n. 438/92»;

alla stessa pag. 172, stessa colonna, nel titolo «Prospetto da rilasciare ai soci o associati», eliminare tutto il penultimo capoverso, che inizia e termina con le seguenti parole «Devono altresì, ... per la tassazione ordinaria»;

a pag. 173, prima colonna, paragrafo 18, ottavo capoverso, quarto rigo, dove è scritto: «nei righi 35 e 41», si legga: «nei righi 35, 41, 47 e 54»;

alla pag. 174, paragrafo 20, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo S37, dopo le parole: «l'ammontare del credito d'imposta utilizzato», inserire le seguenti parole: «a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente»;

alla stessa pag. 174, nelle istruzioni al rigo S37, eliminare le seguenti ultime parole: «a decorrere dal 27 febbraio 1992»;

alla pag. 179, paragrafo 23, seconda colonna, ultimo capoverso, dove è scritto: «Nel rigo 56», si legga: «Nel rigo 50»;

alla pag. 180, prima colonna, primo capoverso, primo rigo, dove è scritto: «Nel rigo 57», si legga: «Nel rigo 51»;

alla stessa pag. 180, secondo capoverso, dove è scritto: «Nel rigo 58», si legga: «Nel rigo 52»;

alla stessa pag. 180, seconda colonna, primo capoverso, dove è scritto: «Nel rigo 59», si legga: «Nel rigo 53»;

alla stessa pag. 180, secondo capoverso, dove è scritto: «Nel rigo 60», si legga: «Nel rigo 54»;

alla stessa pag. 180, paragrafo 24, prima colonna, secondo rigo, dove è scritto: «rigo 61», si legga: «rigo 55»;

alla stessa pag. 180, stesso paragrafo 24, seconda colonna, rigo primo, dove è scritto: «rigo 62», si legga: «rigo 56»;

sempre alla stessa pag. 180, paragrafo 25, colonna prima, secondo capoverso, rigo terzo, dove è scritto: «rigo 63», si legga: «rigo 57»;

alla pag. 183, nel titolo: «Tabella *c)* codici di attività 1993», eliminare: l'anno «1993»;

alla pag. 240, nel titolo «Istruzioni per la compilazione del Mod. 750/K - ...» eliminare le parole: «Redditi delle società o assicurazioni da imputare ai soci o associati»;

alla stessa pag. 240, prima colonna, sesto capoverso, unico rigo, dove è scritto: «K7», si legga: «K6»;

alla stessa pag. 240, prima colonna, ottavo capoverso, primo rigo, dove è scritto: «K9», si legga: «K8»;

alla stessa pag. 240, seconda colonna, capoverso decimo, rigo primo, inserire dopo la parola: «concessionario» le parole: «del servizio»;

alla stessa pag. 240, colonna seconda, capoverso dodicesimo, eliminare le parole: «è l'anno per il quale si versa l'imposta» ed aggiungere dopo le parole: «nella forma AA.AA. e nel modello di delega» le parole: «è l'anno per il quale si versa l'imposta»;

alla stessa pag. 240, colonna seconda, eliminare il tredicesimo capoverso recante le seguenti parole: «Sul modello di delega, invece, deve essere indicato l'anno di imposta di riferimento»;

sempre alla pag. 240, colonna seconda, capoverso quattordicesimo, dopo la parola: «rilasciata» inserire le seguenti parole: «dal concessionario ovvero l'attestazione rilasciata».

Nei modelli allegati al decreto 12 febbraio 1993 di approvazione dei modelli 770 concernenti la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1993, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 379, il Quadro mod. 770/F è sostituito dall'allegato mod. 770/F (vedi allegato 3);

alla pag. 381, nella nota al prospetto *A* del quadro 770/F-1, dove è scritto: «riportare gli importi delle colonne 1 e 3», si legga: «riportare gli importi delle colonne 1 e 2»;

alla pag. 397, la terza facciata del mod. 770 *bis*-93, è sostituita dalla seguente: (vedi allegato 4).

ALLEGATO 3

Mod. 770/F

INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE NONCHÉ PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, CORRISPOSTI NEL 1992 DA DICHIARARE SENZA ELENCAZIONE NOMINATIVA DEI PERCIPIENTI

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

PROSPETTO A — **RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)**

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4)
	TOTALI						

Riportare i totali delle colonne 3, 4 e 5 nel quadro I rigo 23 rispettivamente alle caselle 1, 2 e 3.

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

A1	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
A2	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

Riportare gli importi dei righi A1 e A2 nel quadro I rigo 23 rispettivamente alle caselle 4 e 5.

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare:

A3	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta	
A4	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

Riportare gli importi dei righi A3 e A4 nel quadro I rigo 24 rispettivamente alle caselle 6 e 7.

IMPOSTA STRAORDINARIA SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI - ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO
art. 7, comma 6 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 - Art. 4 del D.M. 5 agosto 1992

Codice concessione | Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ______ ______ | Sigla provincia

1 SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA	2 ALIQUOTA APPLICATA	3 IMPORTO VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI						
			4 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	5 C/T (4)	6 D/C (5)	7 DATA DI VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	8 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col. 4), da evidenziare in col. 7, deve essere indicato nel rigo A1, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta; in tal caso, l'importo indicato nel rigo A1 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1993. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7, detto importo deve essere indicato nel rigo A2.

AVVERTENZE

I prospetti A, B, C, D, E ed F non devono essere compilati dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(1) Il prospetto deve essere compilato dalle sole aziende di credito individuali o costituite in forma di società di persone le quali debbono indicare gli interessi, premi ed altri frutti maturati nell'anno 1992 sui depositi e conti correnti. Nel riepilogo delle somme soggette a ritenuta dovrà essere indicato, in luogo del mese di pagamento, la data di chiusura del periodo d'imposta (che coincide con l'anno solare).

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ALLEGATO 4

ATTENZIONE GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

PROSPETTO B

RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)

Numero d ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							
B6							
B7		TOTALI					

Ai fini dell opzione di cui al comma 2 bis dell art 5 della legge 21-11-1987 n 477, indicare

B8	Importo di col 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d imposta successivo	
B9	Importo di col 7 di cui si chiede il rimborso	

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all art 6 della L 26 novembre 1981 n 690 devono indicare

B10	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d Aosta	
B11	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d Aosta	

(*) Ai sensi dell art 5 comma 2 *bis* del D L 24 settembre 1987 n 391 convertito nella legge 21 novembre 1987 n 477 l eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l importo di col 5 è superiore all importo di col 4) da evidenziare in col 7, deve essere indicato nel rigo B8 qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d imposta in tal caso l importo indicato nel rigo B8 è computato in diminuzione dei versamenti d acconto da eseguire nel 1993 Qualora s intenda chiedere il rimborso dell eccedenza di cui alla col 7 detto importo deve essere indicato nel rigo B9

IMPOSTA STRAORDINARIA SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI - ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO
art. 7, comma 6 del D.L. 11 luglio 1992, n. 632, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 350 - Art. 4 del D.M. 5 agosto 1992

Codice concessione |_|_|_|_| |_|_|_|_| Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ____________ ____________ Sigla provincia |_|_| |_|_|

1 SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA	2 ALIQUOTA APPLICATA	3 IMPORTO VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI 4 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	5 C/T (4)	6 D/C (5)	7 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	8 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE

PROSPETTO H

RIEPILOGO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE (2)

Codice concessione |_|_|_|_| |_|_|_|_| Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ____________ ____________ Sigla provincia |_|_| |_|_|

N ord	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA 1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (3) MESE | ANNO	3 RITENUTE EFFETTUATE	4 IMPORTO VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI 5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (4)	7 D/C (5)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	10 PROSPETTO (6)	11 NOTE (7)
H1											
H2											
H3											
H4											
H5											
H6											
H7											
H8											
H9											
H10											
H11											
H12											
H13											
H14											
H15		TOTALI									

(1) Indicare gli interessi premi ed altri frutti addebitati al conto profitti e perdite dell azienda o istituto di credito dichiarante ancorché non corrisposti
(2) I dati richiesti sono da riportare in ordine cronologico di versamento In caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 5 il relativo codice tributo
(3) Per le somme di cui al prospetto B per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dei periodi d imposta (art 2 del D L 30 dicembre 1981 n 792) in luogo del mese di pagamento indicare la data di chiusura del periodo d imposta, per il versamento delle ritenute previste dall art 2 ultimo comma della legge 4 novembre 1981 n 625 si deve parimenti indicare in luogo del mese di pagamento la data di chiusura del periodo d imposta
(4) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione T se effettuato in Tesoreria
(5) Indicare D per il versamento tramite distinta C per versamento in c/c postale
(6) Indicare il prospetto o i prospetti a cui si riferisce il versamento
(7) I sostituti d imposta che hanno compilato la casella eventi eccezionali del frontespizio indicheranno la lettera "A" se hanno fruito della sospensione del versamento

La presente è una dichiarazione completa e veritiera

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

____

Data ______________________

Nelle istruzioni allegate al decreto 12 febbraio 1993 recante l'approvazione dei modelli 760 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi da presentare nell'anno 1993 sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 246, nella seconda colonna, sotto il paragrafo 2, al quarto capoverso sono soppresse le parole: «(esclusi gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa)»;

alla stessa pag. 246, stessa colonna, sotto il paragrafo 2, lett. *a)*, al primo capoverso sono soppresse le parole: «relativamente ai redditi dei terreni e ai redditi dei fabbricati non costituenti beni strumentali, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa»;

alla pag. 250, nel titolo della tabella è soppresso: «1993»;

alla pag. 255, nella prima colonna, al decimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «conseguiti» si legga: «percepiti»;

alla pag. 265, nella prima colonna, primo capoverso, al quarto rigo sono soppresse le parole: «siccome chiarito nel precedente punto 2»;

alla pag. 267, nella prima colonna, rigo diciannove, dopo la parola: «utilizzato» dove è scritto: «per il» si legga: «successivamentealla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente ai fini del»;

alla stessa pag. 267, stessa colonna, righi: venti, ventuno e ventidue, dove è scritto: «da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 68, fino alla data di presentazione della presente dichiarazione» si legga: «operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo»;

alla stessa pag. 267, stessa colonna, rigo trentasette, dopo le parole: «ritenute» è inserita l'espressione: «effettuato nel 1993»;

sempre alla stessa pag. 267, nelle istruzioni relative al «prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti» al secondo capoverso, terzo rigo, dove è scritto: «600.000 a 6» si legga: «uno a dodici»;

alla pag. 268, nella prima colonna, sotto il paragrafo 19, gli ultimi tre righi sono soppressi;

alla stessa pag. 268, nella seconda colonna, sotto il paragrafo 20, al quinto capoverso dove è scritto: dei terreni - dominicale e agrario - determinato ai fini IRPEG contenuto nella «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», che deve essere presentata unitamente alla presente dichiarazione dei redditi ove non sia già compreso nel reddito di impresa» si legga: «- dominicale e agrario - dei terreni diversi da quelli relativi all'impresa, determinato ai fini IRPEG e contenuto nella «Dichiarazione dei terreni e dei fabbricati», che deve essere presentata unitamente alla presente dichiarazione dei redditi»;

alla stessa pag. 268, stessa colonna, sotto il paragrafo 20, al sesto capoverso dove è scritto: «che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, determinato ai fini IRPEG» si legga: «diversi da quelli relativi all'impresa, determinato ai fini IRPEG e».

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società o associazioni fra artisti o professionisti, agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alle pagg. 417, 418 e 419 sostituire il decreto ministeriale ivi riportato con quello di cui alle pagg. 449, 450 e 451;

alla pag. 424, quinto capoverso, quarto rigo, dove è scritto: «il» si legga: «al»;

alla pag. 433, prima colonna, primo capoverso, sostituire le parole da «calcolata ... a di un terzo.» con le seguenti: «quale risulta a seguito della revisione generale disposta con D.M. 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio, ovvero per i fabbricati non censiti, la rendita presunta»;

alla stessa pag. 433, seconda colonna, terzo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «dal campo 1», si legga: «del campo 1, rapportato alla quota ed al periodo di possesso»;

sempre alla pag. 433, seconda colonna, dopo il quarto capoverso, inserire il seguente capoverso:

«In caso di locazione cessata o iniziata nel corso dell'anno, la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo è quella relativa alla quota o al periodo di possesso».

Nelle istruzioni allegate al decreto 12 febbraio 1993 recante l'approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale*:

alle pagg. 449, 450 e 451 sostituire il decreto ministeriale ivi riportato con quello di cui alle pagg. 417, 418 e 419;

alla pag. 455, prima colonna, secondo capoverso, dopo il primo periodo che termina con le parole «31 dicembre 1992» aggiungere il seguente periodo: «Il modello va comunque allegato anche alla dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d'imposta chiuso prima del 31 dicembre 1992, compilandolo ai soli fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta straordinaria sugli immobili;

alla pag. 456, prima colonna, secondo capoverso, sono soppresse le parole: «del presente modello»;

alla pag. 457, prima colonna, ultimo capoverso, sono soppresse le parole: «del presente modello»;

alla stessa pagina, seconda colonna, sotto le istruzioni al «Quadro relativo alla società o ente dichiarante», terzo capoverso, sono soppresse le parole: «ed il numero telefonico»;

alla pag. 462, prima colonna, sesto capoverso, al secondo rigo, dopo «760/M» è aggiunta l'espressione: «(Sez. 1)», al quinto rigo dopo «760/B» è aggiunta l'espressione: «(Sez. 1)» e all'ultimo rigo dopo «760/B» è aggiunta l'espressione: «(Sez. 2)»;

alla stessa pag. 462, seconda colonna, secondo capoverso, ultimo rigo, dove è scritto: «solamente» si legga: «autonomamente»;

alla pag. 463, seconda colonna, quinto capoverso, dopo l'espressione: «campo 1» è aggiunto quanto segue: «rapportato alla quota e al periodo di possesso»;

alla stessa pag. 463, stessa colonna, sesto capoverso, quinto rigo, dopo la parola: «rendita» è soppressa l'espressione: «(campo 1)»;

alla stessa pag. 463, stessa colonna, dopo il sesto capoverso, è aggiunto il seguente capoverso:

«In caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno, la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo è quella relativa alla quota e al periodo di possesso»;

alla stessa pag. 463, stessa colonna, ultimo capoverso, sono soppresse le parole: «come residenze secondarie»;

alla pag. 464, prima colonna, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente capoverso:

«Nel campo 5 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

1 unità immobiliare adibita a dimora abituale (solo per le cooperative a proprietà indivisa);

2 unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.) per la quale si applica l'aumento di un terzo;

3 unità immobiliare locata;

4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone»;

alla stessa pag. 464, stessa colonna, dopo il capoverso sopra riportato, sono inseriti il quarto e quinto capoverso della seconda colonna, stessa pagina e sono soppressi in quest'ultima;

alla stessa pag. 464, stessa colonna, secondo capoverso che inizia con le parole «Nel campo 8» dopo le parole «all'art. 40» e «all'art. 38» sono aggiunte le parole: «del T.U.I.R.»;

alla stessa pag. 464, seconda colonna, al diciannovesimo rigo, dopo «760/M» è aggiunta l'espressione: «(Sez. 1)», al ventiduesimo rigo dopo «760/B» è aggiunta l'espressione: «(Sez. 1)» al venticinquesimo rigo dopo «760/B» è aggiunta l'espressione: «(Sez. 2)»;

alla stessa pag. 464, stessa colonna, relativamente agli «IMMOBILI OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA ...» alla lett. *b)*, ultimo rigo, dove è scritto: «esezione» si legga: «esenzione».

93A2125

DECRETO 3 aprile 1993

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentarsi nell'anno 1993, in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Visto l'ottavo comma dell'art. 9 del decreto-legge 29 gennaio 1993, n 16, secondo cui può essere prevista la distribuzione gratuita di modelli da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria;

Considerata l'opportunità di affidare agli uffici distrettuali delle imposte dirette la distribuzione dei soli modelli che, per interessare particolari categorie di reddito, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

mod. 770, modello base e quadri interni,

mod. 770/*bis*.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di regione e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano, provvederanno alla distribuzione gratuita del mod. 770/*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1993

Il Ministro AMATO

93A2122

DECRETO 3 aprile 1993.

Indicazione degli uffici e delle rivendite presso cui possono essere acquistati i modelli 750 e 760 e fissazione del prezzo di vendita.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1993 con i quali sono stati approvati i modelli 750 e 760, le istruzioni e le relative buste da presentarsi nell'anno 1993;

Considerato che l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n 75, nel sostituire la disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che il Ministro delle finanze con proprio decreto indica, tra l'altro, gli uffici e le rivendite presso cui possono essere acquistati gli stampati conformi ai suddetti modelli e fissa il prezzo di vendita degli stampati medesimi;

Decreta:

Art. 1.

I modelli di dichiarazione 750 completo concernente la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e 760 completo concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi possono essere acquistati presso gli uffici postali, nonché presso le rivendite che ne abbiano la disponibilità.

Art. 2

Il prezzo di vendita dei suddetti modelli, comprensivo di IVA, è fissato presso gli uffici postali, come segue:

modello 750 completo con istruzioni e busta: L. 3.500;

modello 760 completo con istruzioni e busta: L 3 000

Roma, 3 aprile 1993

Il Ministro AMATO

93A2123

DECRETO 3 aprile 1993

Determinazione del prezzo di vendita dei modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società, enti ed associazioni agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1993, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del successivo 15 febbraio, con i quali sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, rispettivamente il modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti nonché il modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti, agli effetti delle imposte sui redditi, della imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare;

Visto che all'art. 4 dei medesimi decreti è previsto che deve essere stabilito il prezzo di vendita dei modelli su indicati;

Visto l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

Il modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti nonché il modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare, con le relative istruzioni, possono essere acquistati presso gli uffici postali nonché presso le rivendite che ne abbiano la disponibilità.

Art. 2.

Il prezzo di vendita di ciascuno dei suddetti modelli, con le relative istruzioni, presso gli uffici postali è fissato in lire 800 comprensivo di IVA.

Roma, 3 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2124

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 febbraio 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 24 aprile 1992 concernente i programmi e gli orari d'insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1992 concernente i programmi e orari d'insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;

Visto l'art. 4 del sopracitato decreto che stabilisce l'estensione entro l'anno scolastico 1994-95 dei programmi e degli orari di cui al medesimo provvedimento a tutte le classi iniziali dei corsi di qualifica sulla base di una programmazione triennale;

Considerato che si rende opportuna una riconsiderazione di tale programmazione per:

l'esiguità delle risorse finanziarie utilizzabili nell'immediato;

i tempi necessari per attivare gli strumenti di riconversione del personale docente in eccedenza, in attuazione della normativa di cui al decreto legislativo;

Decreta:

L'art. 4 del decreto ministeriale 24 aprile 1992 è così modificato:

Entro l'anno scolastico 1995-96 i programmi e gli orari di cui al presente decreto saranno estesi a tutte le classi iniziali dei corsi di qualifica sulla base di una programmazione quadriennale.

Roma, 15 febbraio 1993

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

93A2092

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 29 marzo 1993, n. 1/93.

Messi notificatori ed operatori di polizia municipale.

Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
All'assessore regionale enti locali della regione Sicilia
Al commissario dello Stato della regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Sono pervenuti a questo Ministero vari quesiti da parte di numerosi comuni i quali, trovandosi nell'impossibilità di provvedere alla notifica degli atti ed, in particolare, dei certificati elettorali, per mancanza di personale appartenente alla quarta qualifica funzionale, hanno chiesto di conoscere, in considerazione delle imminenti consultazioni popolari, a quali dipendenti possano essere affidate le mansioni di messo notificatore.

Al riguardo, questo Dicastero, pur confermando le argomentazioni espresse con circolare 4 luglio 1992, n. 7/92, secondo le quali il personale appartenente alla polizia municipale non è tenuto a svolgere le mansioni di messo notificatore, rileva tuttavia che le nuove norme che regolano il rapporto di lavoro del personale, così come previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, hanno introdotto principi di flessibilità nell'esplicazione delle mansioni di ogni qualifica.

In particolare, si è affermato il principio che, nelle mansioni della qualifica di appartenenza, rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Inoltre, il dipendente, se richiesto dal dirigente, o in sua mancanza dal funzionario responsabile del servizio, è tenuto a svolgere occasionalmente ed ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore; ed è anche tenuto, in aggiunta alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, senza che ciò costituisca titolo per l'assegnazione definitiva delle relative mansioni, o comporti variazioni del trattamento economico.

Nei casi in cui non sia possibile in alcun modo, con siffatti criteri di flessibilità, assicurare la cennata funzionalità dei servizi, l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, con il correlativo distoglimento dalle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, può essere disposta, ai sensi dell'art. 57 del suddetto decreto legislativo n. 29/1993, unicamente dal dirigente o, in sua mancanza, dal funzionario responsabile del servizio, con provvedimento formale, per una durata non superiore a tre mesi; in tal caso, al dipendente spetta il trattamento economico corrispondente all'attività svolta.

Si pregano le SS.LL. di voler dare le conseguenti direttive ai comuni, trasmettendo agli stessi la presente circolare, e di fornire un cortese cenno di assicurazione.

p. *Il Ministro:* SORGE

93A2112

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 140ª seduta pubblica per giovedì 8 aprile 1993, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno.

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

93A2185

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Piacentini».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere al modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Piacentini»

Art 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», obbligatoriamente seguita dalle seguenti menzioni: Gutturnio, Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Valnure, Barbera, Bonarda, Malvasia, Ortrugo, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Gutturnio» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni·

Barbera 55-70%;
Croatina (localmente denominata Bonarda) 30-45%.

II) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni·

Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco dal 20 al 50%,
Trebbiano Romagnolo e Ortrugo dal 20 al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da viti dei vitigni Bervedino e/o Sauvignon e altre uve a bacca bianca, provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati per la provincia di Piacenza, presenti nell'ambito aziendale, fino ad un massimo del 30% del totale

III) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni

Ortrugo dal 35-65%;
Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco dal 10 al 20%;
Trebbiano Romagnolo e Sauvignon dal 15 al 30%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza, presenti nell'ambito aziendale, nella misura massima del 15% del totale

IV) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Valnure» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni.

Malvasia di Candia aromatica dal 20 al 50%;
Trebbiano Romagnolo e Ortrugo dal 20 al 65%

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza, presenti nell'ambito aziendale, nella misura massima del 15% del totale

V) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Ortrugo» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve omonime provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, una composizione del vitigno pari almeno al 90%.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 10% del totale, ad esclusione delle uve aromatiche.

VI) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Barbera» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve omonime provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, una composizione del vitigno pari almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale, ad esclusione delle uve aromatiche.

VII) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Bonarda» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve omonime provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, una composizione del vitigno pari almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale, ad esclusione delle uve aromatiche.

VIII) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Malvasia» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve omonime provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, una composizione del vitigno pari almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale.

IX) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Pinot Nero» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve omonime provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, una composizione del vitigno pari almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale, ad esclusione delle uve aromatiche

X) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Pinot Grigio» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve omonime provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, una composizione del vitigno pari almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza e le uve Pinot Nero vinificate in bianco e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale, ad esclusione delle uve aromatiche

XI) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Sauvignon» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve omonime provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, una composizione del vitigno pari almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale, ad esclusione delle uve aromatiche.

XII) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Cabernet Sauvignon» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve omonime provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, una composizione del vitigno pari almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale, ad esclusione delle uve aromatiche.

XIII) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Chardonnay» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve omonime provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, una composizione del vitigno pari almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni autorizzati e raccomandati in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale, ad esclusione delle uve aromatiche.

Art. 3.

I*a)* La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Colli Piacentini Gutturnio» coincide con quella dei «Colli Piacentini» ed è delimitata al punto V) del presente articolo.

Essa comprende, in provincia di Piacenza, l'intero territorio amministrativo di Caminata (escluse le isole amministrative in provincia di Pavia), Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel S. Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, S. Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone.

I*b)* La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini Gutturnio Classico» è quella definita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 ed è suddivisa in tre comprensori *A), B), C)*, e comprende i territori collinari dei comuni di: Ziano Piacentino, Borgonovo Val Tidone, Castel S. Giovanni, Nibbiano, Vigolzone, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda e Gropparello.

Tale zona è così delimitata:

A) Partendo dal ponte sul Rio Cavo in prossimità del C. Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per S. Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue, in direzione ovest, lungo quella per C. Perduta e C. Prandella fino ad incrociare il R. Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraversa Fornaci e succcessivamente Casanova, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96. Segue in direzione sud il confine provinciale ed in prossimità di C. Corni (quota 458): all'incrocio con l'acquedotto prosegue verso est per il confine di Ziano Piacentino seguendo la strada che attraversa S. Giorgio, Cesura e quindi il t. Gualdora che discende fino alla confluenza con il t. Tidone. Discende verso est il t. Tidone ed all'altezza del Caseif. Manzella seguendo il confine comunale di Nibbiano in direzione ovest raggiunge la strada per Borgonovo Val Tidone in prossimità del km 57,100 circa. Segue tale strada verso nord ed alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 R. Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel S. Giovanni sul ponte in prossimità di C. Cavo Perletti da dove è iniziata la delimitazione.

B) La linea di delimitazione ha origine a nord, al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al trivio per Ponte dell'Olio-Bagnolo-Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima dell'abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote 328, 314, 285, 267.

Superata quest'ultima quota, la linea che delimita il territorio, segue ad ovest il sentiero che porta al rio Finale, risale detto rio fino a quota 266 per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone-Rivergaro col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quota 147-148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza-Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per Ca' Sgorbati per ricongiungersi, verso nord, al bivio di case Stradella (quota 145), punto di partenza.

C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest il C. Montegiogo lungo la strada che, scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta. Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la strada fino a Prato Ottesola; risale quindi il torrente Ottesola fino a i Groppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago; poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra i comuni di Carpaneto-Gropparello-Lugagnano (quota 252).

Da qui la linea si identifica con il confine comunale di Gropparello-Carpaneto fino a M. Oldo per entrare poi nel territorio comunale di Gropparello, seguendo la carrareccia ed il rivo che sbocca nel torrente Vezzeno a nord di casa Maschi (quota 224). La linea, dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega ad est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa per i Vizzoni e raggiunta la strada che passa per C. Cerchiali e la Corona, la percorre fino a costeggiare il torrente Vezzeno, che poi segue verso nord, fino ad incontrare il confine comunale. Da questo punto la linea percorre a ovest e a nord-est il confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a destra lungo il sentiero per la Graffignana (quota 162) fino ad immettersi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di la Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio. Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 146), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica colla strada per Campagne, indi colla carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C. Marere, C. Sasso e C. Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica colla strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto-Castell'Arquato, che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

II) La zona di produzione del vino «Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda» comprende la porzione dei territori collinari dei comuni di: Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello, Carpaneto in provincia di Piacenza, particolarmente idonea per conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona è così delimitata: da una linea che, partendo dall'abitato di Vernasca segue la provinciale Vernasca-Castell'Arquato in direzione di Lugagnano fino ad incontrare, in prossimità di loc. Cà Bianca, il confine fra Lugagnano e Vernasca.

Segue tale confine fino ad incontrare, in prossimità di quota 318, la strada che collega Lugagnano al parco provinciale. Da questo punto raggiunge il bivio della cappella di Madonna del Piano (quota 255) per imboccare la strada dei Ronchi che percorre fino ad inserirsi, poco prima di questo abitato, sulla carrareccia che conduce a case Costa. Segue tale carrareccia fino ad imboccare la strada che, passando per case Castellaro (quota 259), giunge a prato Ottesola, con la quale si identifica.

Da qui, la linea di delimitazione risale il corso del torrente Ottesola fino alla sorgente, indi si identifica con una spezzata ideale che congiunge successivamente la sorgente del torrente Ottesola con quota 382; quota 382 con quota 302; quota 302 con il punto di incontro, sito sul greto del torrente Chero, fra i confini dei comuni di Gropparello, Carpaneto e Lugagnano.

Segue il confine fra i comuni di Lugagnano e Gropparello in direzione sud-ovest fino a raggiungere quota 350.

Da questo punto si inserisce sulla strada per i Magnani (quota 382), Mandola e Castellana proseguendo fino al bivio di Bersani (quota 427) indi segue la strada che, passando per Casello (quota 366) giunge all'incrocio per Gropparello a quota 357.

Da qui giunge a Barzano seguendo la carrareccia che passa per case Gazzotti. Da Barzano segue il tracciato stradale che, passando per case Berti, quota 450, quota 457, quota 460, giunge a Case Banzola, indi prosegue per Ca' Fogliazza e scende al torrente Riglio.

Discende lungo il corso del sopracitato torrente fino all'altezza di Casa Nuova Riva (in comune di Carpaneto). Da questo punto raggiunge in linea retta il tracciato stradale che, passando per Casa Nuova Riva, torre Confalonieri, borgo Paglia, Piacentino, La Turca di Sopra, la Fornace Vecchia, attraversa il torrente Chero, tocca case Bruciate e giunge al confine comunale fra Carpaneto e Castell'Arquato. Segue detto confine fino ad incontrare la provinciale Carpaneto-Castell'Arquato che percorre fino al bivio per Vigostano (quota 118). Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue lungo il tracciato stradale che tocca successivamente Vigostano, Giarola e Colombarola. Da Colombarola segue la strada dei Doppi fino al punto in cui detta strada si affianca al rio Chiozzo; da qui segue la carrareccia che congiunge il suddetto torrente con Torre Gazzola.

Da Torre Gazzola, la linea di delimitazione segue il tracciato stradale che tocca successivamente le Ferriere, C. Nuove Remondini, la Fornace e la Sforzesca. Da questo punto segue la carrareccia che scende al greto del torrente Arda il cui corso risale fino ad immettersi sulla carrareccia che collega il greto del torrente Arda con Cinta Anguissola.

Da questo punto segue l'intero tratto di strada che collega Cinta Anguissola con la strada Salsediana (strada per Salsomaggiore).

Si immette quindi sulla Salsediana (a quota 145) e la segue toccando successivamente S. Rocchino, Crocetta, Castelnuovo Fogliani, il Monastero e giunge a quota 155 all'altezza di C. Belvedere.

Da quota 155 segue il tracciato stradale che passa per Ca' Lolini, La Persica e raggiunge il confine con la provincia di Parma a quota 124.

Da questo punto la linea di delimitazione si identifica con il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma e, successivamente, sempre seguendo tale confine, incontra il torrente Stirone il cui corso risale fino alla confluenza del torrente Borla (quota 259).

Risale il torrente Borla fino ad incontrare (quota 262) la provinciale per Borla, Comini, Ronca che segue, fino ad incontrare nei pressi di Ronca la provinciale da Bore a Vernasca che percorre fino all'abitato di Vernasca.

III) La zona di produzione del vino «Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia» comprende la porzione collinare della Val Trebbia particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include parte dei territori dei comuni di: Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro, Gazzola, in provincia di Piacenza ed è così delimitata:

Da una linea che, partendo dall'abitato di Rivergaro segue il tracciato originale della strada statale n. 45 in direzione di Piacenza fino alla località Niviano Castello. Prosegue quindi lungo la strada provinciale per Grazzano Visconti fino ad incontrare il rio della Bosella (in prossimità di quota 127) e il cui corso risale fino ad incontrare il confine comunale tra Rivergaro e Vigolzone (quota 149).

Segue, piegando a destra, detto confine fino a raggiungere, in prossimità di quota 632 (M. Dinavolo) il confine comunale fra Vigolzone e Travo. Segue successivamente l'intero tratto di confine tra i comuni di Vigolzone-Travo e Travo-Bettola, giungendo così in prossimità della confluenza del rio Moini con il torrente Perino.

Risale il corso del torrente Perino fino alla confluenza con il rio Cane. Segue quindi l'ultimo tratto del rio Cane fino a quota 509. Indi devia in direzione nord-ovest sul sentiero che porta al bivio (quota 546) per la strada dei Boioli.

Da quota 546 segue la strada per Case Boioli fino ad incontrare, a quota 520, il rio Armelio. Segue il corso del rio Armelio fino a quota 274. Da qui devia lungo una carrareccia che passa per quota 290 (sopra Ponte) e prosegue per quota 340, fino ad incrociare il rio Secco. In questo punto segue il confine del comune Bobbio-Coli lungo le quote 410, 324, 267, 517 e raggiunta l'altezza di quota 424, devia lungo la carrareccia che, passando per Rocaiolo, risale quota 488 fino a quota 366. Da qui si immette sulla strada che, superando le quote 381 e 429 (dove incrocia il rio Torusso), sfiora la località Scabbiazza da dove, all'altezza della quota 430 scende lungo il rio Scabbiazza fino alla strada statale n. 45 (quota 248).

Risale la strada statale n. 45 e dopo il Ponte Barberino al km 99, risale un carrareccia che passa per Case Nuove (quota 400), Cascina Costa (quota 494). Da qui si immette sulla strada che passa a quota 475, successivamente risale un rivo che, a quota 561 (all'altezza del Poggio Pianone) incrocia il confine del comune di Bobbio e Coli.

Segue questo confine passando per Cascina Fontana del Gallo e per Case Poggiolo, arrivando a quota 585.

Da quota 585, lungo una linea ideale, scende sulla strada statale n. 45 al km 91. Risale la statale fino al km 90, da dove oltrepassa il fiume Trebbia a quota 324. Da qui segue i meandri del Trebbia di San Salvatore, dai quali risale lungo una carrareccia che superate le quote 456 e 492 giunge a Cascina Riva (quota 496), Cascina Biase (quota 490), tocca la quota 317 per arrivare a Cascina Case Piane (quota 490).

Prosegue per la strada che tocca le quote 477, 454 (sopra Case Caldarola), 515 e 336 dove incrocia il torrente Bobbio.

Risale questo torrente fino a quota 359; da qui devia a destra risalendo il rio d'Assalto fino a quota 496.

In questo punto si inserisce sulla strada per i Brugnoni che successivamente, toccando le quote 581, 587, 591 (Casa Sermase), 562 (Villa Pegni), 562 (Casa Pegni), 581 (Ca' Borelli) sorpassa il fosso delle Lubbie e prosegue per quota 505 per inserirsi sulla strada che porta a Degara dove, a quota 500, incrocia il rio Fontana.

Da qui prosegue lungo la carrareccia che, passando per quota 469 e quota 359 (rio della Lubbia), risale per la strada di casa Muggione (quota 424), Ca' del Bosco (quota 497) e, dopo aver attraversato il rio del Gatto, scende a quota 430 per risalire a Case Poggio, fino a raggiungere Areglia (quota 378).

Da questo punto, attraverso le quote 416, 438 e 434, raggiunge Nosia (quota 429), da dove prosegue per una carrareccia che tocca le quote 450, 435, 410, 372. Risale quindi la strada proveniente da Freddezza e, dopo aver superato la quota 400, devia a destra lungo una carrareccia che passa per quote 367 e 337 dove incrocia il rio Dorba.

Risale lungo un rivo di sinistra del rio Dorba stesso e giunge a Parcellara (quota 490) da cui scende lungo la strada fino a quota 445. Da qui devia per la carrareccia che passa per le quote 439, 405, 389 sulla cui direzione incrocia il confine del comune tra Travo e Bobbio.

Risale questo confine raggiungendo quota 671 ed indi, seguendo la strada che, passando per Pietra (quota 559), Termine Grosso, confluisce, in prossimità di quota 443, sulla rotabile che porta a Chiesa di Bobbiano. Da qui segue la strada per Cascina (quota 503) indi la carrareccia per Costa del Grillo (quota 608) e Ca' del Bulla e prosegue fino ad incrociare il confine comunale tra Travo e Gazzola che segue fino in prossimità di Campo dei Re (quota 249).

Da questo punto imbocca la strada per monte Raschio, Ca dei Boschi, Boccino di Sopra e prosegue fino ad incontrare, a quota 143, la provinciale Gazzola-Rivalta. Segue detta strada fino ad incrociare la provinciale Gragnano-Travo che percorre fino a Rivalta-Trebbia. Indi raggiunge in direzione sud-est il fiume Trebbia con cui si identifica fino all'altezza dell'abitato di Rivergaro.

IV) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini Val Nure» comprende la porzione collinare della Val Nure particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona include in parte i territori amministrativi dei comuni di: San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine tra Carpaneto Piacentino e San Giorgio Piacentino, sul t. Riglio in prossimità di Viustino (La Bottega), il limite segue in direzione ovest la strada per Godi che attraversa, e proseguendo sempre nella stessa direzione giunge a Rizzolo; segue quindi in direzione sud-ovest la strada che, superato Torrano, giunge a La Fratta, da dove piega verso ovest e prosegue per M.o dei Fiaschi (quota 178) prende quindi il sentiero verso nord-ovest fino ad attraversare il t. Nure ed incrociare il confine comunale tra Ponte dell'Olio e Vigolzone. Prosegue in direzione nord-est lungo tale confine prima e poi su quello tra Vigolzone e San Giorgio Piacentino, fino all'altezza della strada che dal greto del t. Nure conduce in direzione ovest a Stradella; segue tale strada e da Stradella attraverso Ca' Sgorbati prosegue verso ovest lungo la strada che tocca M.o Italia e lungo il canale raggiunge la strada per Grazzano Visconti in prossimità del km 11,900. Segue tale strada per circa 200 metri in direzione nord e

quindi, verso ovest il canale che lo attraversa toccando le quote 148 e 147 fino a raggiungere il confine comunale di Vigolzone in prossimità della quota 143, prosegue lungo tale confine verso sud e quindi sempre sul medesimo in direzione ovest, lungo il R. del Castellano ed il t. Spettine, incrociando il confine del comune di Ponte dell'Olio sul t. Nure. Da qui, in direzione sud-est prima ed est poi segue quest'ultimo confine comunale ed al t. Riglio risale verso nord sino ad incrociare, in prossimità di Bianconi, quello di S. Giorgio Piacentino, prosegue in direzione nord-est lungo il corso del T. Riglio fino a chiudere la delimitazione in località La Bottega.

V) La zona di produzione delle uve idonee alla produzione dei vini «Colli Piacentini» di cui all'art. 2 par. V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e di cui all'art. 3, par. *Ia)*, comprende il territorio a vocazione viticola della collina Piacentina ed include, in provincia di Piacenza l'intero territorio amministrativo di: Caminata (escluse le isole amministrative in provincia di Pavia), Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel S. Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, S. Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'entrata sud nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone, il limite segue verso ovest la strada per Moretta e, superata costeira Moretta all'incrocio con il R. Torto, risale verso nord tale corso d'acqua ed all'ansa successiva la quota 91 all'altezza di Polesera, segue verso nord-ovest per la strada che conduce a C.na Montezella. Da C.na Montezella segue quindi la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge C. Cavo Perletti sulla strada per Castel S. Giovanni, prosegue quindi lungo tale strada verso sud per breve tratto e, all'altezza della quota 93 segue, in direzione ovest, quella per C. Perduta e C. Pradella fino al R. Gambero per proseguire poi lungo tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e seguire poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci; lungo questa verso sud-ovest attraversa Fornaci quindi Casanova e, proseguendo, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96 sul t. Bardonezza. Segue, in direzione sud, il confine provinciale, attraversa il lago di Trebecco e, proseguendo sempre sul confine provinciale in direzione sud-ovest, raggiunge, a quota 779, il Roccone, nel comune di Nibbiano; segue quindi la strada verso nord per Ca' dei Giorgio (quota 653) e da tale località segue verso sud e poi est la carrareccia per la Ca' dei Follini.

Da questa località prosegue verso sud-est per la strada che attraversa Ca' Bazzari e, a quota 683, segue quella per Lazzarello, attraversando prima la quota 753 e, superato Lazzarello, raggiunge, proseguendo sempre verso sud, prima Ca' di Lazzarello, poi Case Bianchi, su proseguimento arriva alla quota 665, laddove la strada incrocia il corso d'acqua che confluisce nel Rio della Fornace dell'Aia, a quota 550, segue quindi, da quota 665, prima l'affluente e poi quest'ultimo corso d'acqua sino alla confluenza nel t. Tidoncello Merlingo, lungo il quale risale verso nord-est sino alla confluenza, a quota 388, con il t. Tidoncello di Sevizzano. Da quota 388 risale il t. Tidoncello di Sevizzano e, a sud di Marzonago, prosegue in direzione est per il Rio Sereno, toccando le quote 493 e 532, dove raggiunge la strada per Sevizzano; prosegue lungo questa in direzione sud, costeggia il centro abitato di Sevizzano ad ovest e segue verso est la strada per C. Saliceto (quota 695). Da C. Saliceto segue la strada in direzione nord-est fino a raggiungere a quota 708 il confine comunale di Piozzano. Prosegue lungo questi in direzione sud sino ad incrociare quello di Travo a quota 801, segue quindi quest'ultimo confine in direzione sud-est ed ~~alla quota 681, all'incrocio con la strada per Scarniago, prosegue verso~~ nord-est, lungo questa attraversa il centro abitato di Scarniago e proseguendo raggiunge Madellano; da Madellano segue verso nord e poi est la strada che, passando per le quote 560, 554, 477, incrocia quella per Chiosi, prosegue lungo quest'ultima verso sud, toccando i centri abitati di Termine Grosso e Pietra e raggiunge poi, a quota 671, nuovamente il confine comunale di Travo; discende lungo questi in direzione sud ed in località Chiappaia, all'altezza di Ronda Nera, lascia il confine per seguire verso ovest il sentiero che attraversa le quote 389, 405, 439 ed a quota 445 incrocia la strada per Parcellara, segue tale strada verso nord-ovest e raggiunge Parcellara da dove segue verso ovest il fosso affluente di sinistra del Rio Dorba; dalla confluenza risale, per breve tratto, il Rio Dorba ed a quota 337 risale verso ovest un affluente di destra del medesimo corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Freddezza; percorre questa verso sud ed all'altezza di Cosenzio, in prossimità della quota 372, segue verso ovest la strada che passa a nord di Freddezza, tocca quota 410, attraversa Marumoni (quota 435) e raggiunge Nosia (quota 429). Da Nosia segue il sentiero per Areglia toccando le quote 434, 438, 416 e da Areglia prosegue per la Carrareccia che attraversa Case il Poggio e raggiunge la strada per Gobbi, prosegue lungo questa per breve tratto (250 metri) verso sud e quindi nella stessa direzione per il sentiero, che tocca le quote 416, 430, attraversa R. del Gatto e raggiunge Ca' del Bosco (quota 497).

Da Ca' del Bosco segue, in direzione sud-est, il sentiero che attraversata la quota 526 raggiunge alle pendici occidentali di M. Spanna la strada per Mezzano Scotti, prosegue nella stessa direzione lungo tale strada fino ad incrociare, superato C. Muggione, l'Acquedotto (quota 331). Prosegue lungo quest'ultima strada verso ovest ed all'incrocio con il R. della Lubbia (quota 359) segue il sentiero in direzione ovest fino all'incrocio con la strada per Centomerli, risale questa verso nord per breve tratto e, all'altezza della quota 469, prosegue verso ovest e sud-ovest per il sentiero che passa a sud della quota 519, attraversa le quote 503, 535 e, sul proseguimento per una retta, raggiunge la strada per Degara, su tale strada prosegue verso ovest, attraversa il F.so delle Lubbie e, dopo circa 500 metri, prende il sentiero per Ca' Borelli (quota 581) e quindi quello che in direzione sud attraverso C. Mazucca e, sul proseguimento verso sud e sud-ovest passando a sud di C. Vignola, raggiunge C. Pegni Inferiore (quota 562).

Indi segue la strada in direzione ovest toccando V.la Pegni, C. Sermase e Valle per raggiungere la s. s. n. 461 in prossimità del km 52,300, discende verso sud lungo questa ed a Campore prende la strada che in direzione nord incrocia a quota 496 il R. D'Assalto, discende questo corso di acqua verso sud fino alla confluenza con il t. Bobbio (quota 359) per proseguire poi lungo il sentiero che costeggia tale corso d'acqua in direzione est e, giunto alla quota 336, prosegue verso sud-ovest lungo il sentiero che raggiunge la strada per C. Fontanini prosegue lungo questa verso sud-est toccando le quote 515, 477 e, alla quota 490 (C. Piani), prosegue in direzione est per il sentiero che tocca la quota 317 e raggiunge, a quota 321, la strada per Bobbio, prosegue lungo questa verso sud e passando ad ovest di C. Biase segue verso est per il sentiero che attraverso la quota 490 raggiunge la strada per C. Riva in prossimità della quota 446, percorre tale strada verso sud raggiunge R. Riva e quindi verso nord-est segue il sentiero e raggiunge quota 456 per piegare poi in direzione sud-est raggiungendo il fiume Trebbia; risale tale corso d'acqua includendo S. Salvatore e quindi seguendo il confine del comune di Bobbio, raggiunge al km 90 la s. s. di Val Trebbia n. 45. Prosegue verso nord lungo tale strada e, alla quota 325 (km. 90,800), segue, in direzione est, una retta immaginaria che incontra la strada per Coli alla quota 585 sul confine comunale di Bobbio; prosegue verso nord lungo tale confine fino a P.gio Pianone incrociando un affluente di destra del f. Trebbia, lo discende verso nord e, all'incrocio con la strada per C. Costa (quota 475), prosegue nella stessa direzione lungo questa raggiungendo C. Costa (quota 494).

Da quota 494 segue verso nord il sentiero che, attraversando il F.so degli Aregli, raggiunge C. Mezza Cappella a quota 399 da dove prosegue verso nord-est per il sentiero che attraversa il F.so degli Armanni e poi, piegando a nord ovest, raggiunge C. Nuova (quota 400) e poi, a quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago confluisce nel Trebbia. Da quota 356 discende questo corso d'acqua e raggiunge il Trebbia per ~~discenderlo poi verso nord fino al P.te di Barberino (quota 242)~~. Prosegue lungo la s. s. Val Trebbia e, dopo circa un km verso est a quota 248, risale il R. Scabbiazza e, a quota 430 prosegue verso nord per il sentiero che raggiunge Scabbiazza. Da Scabbiazza segue verso nord la strada per Roncaiolo toccando le quote 429, 381, 366, 352; da quest'ultima quota risale, verso sud-est, il fosso affluente del Trebbia e, in prossimità della sorgente, prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Roncaiolo. Da Roncaiolo prosegue in direzione sud-est per il sentiero che conduce a Costa Camminata e, superata la quota 424, incrocia nuovamente il confine comunale di Bobbio lungo il quale prosegue verso est e nord-est e, all'incrocio con il R. Secco, discende il corso d'acqua per circa 200 metri per prendere poi, verso est,

il sentiero e quindi la strada per Ponte di Sopra che supera per seguire in prossimità della quota 290 il sentiero che verso est raggiunge il R. Armelio (quota 274). Risale questi verso sud sino alla quota 520, all'incrocio con la strada per Boioli; segue tale strada verso est fino a Casazza toccando le quote 533, 528, 546 e 567.

Da Casazza prosegue verso sud sul sentiero che raggiunge quota 509 e, sul proseguimento nella stessa direzione, incrocia il R. Cane; discende quindi tale corso d'acqua e, alla quota 337, all'incrocio con la strada per Villanova, prosegue verso sud per tale strada: Dopo circa un km alla quota 367, prosegue ad ovest per quella che attraversa Scagliotti e raggiunge Costa Rodi (quota 533).

Da Costa Rodi segue verso sud, il sentiero e poi la strada che in prossimità del R. Verbucone incrocia quella per Biasini, prosegue su quest ultima, attraversa Biasini e, sul proseguimento verso est, raggiunge il ponte sul t. Perino; risale verso nord tale corso d'acqua e, poco dopo M.o Vecchio, segue la strada per Bacchetti, verso est, passando per la circonvallazione sud (quota 426 e 441), su tale strada prosegue verso est per quella che porta alle C.se Moline e, proseguendo su quest ultima, in direzione nord, passa ad est di Bocito e di Belito fino a raggiungere a quota 598 Case Matteo, da dove, per il sentiero verso ovest raggiunge il confine comunale di Travo. Prosegue poi lungo questi in direzione nord fino a raggiungere la quota 656, nei pressi di M. Viserano, da dove, in direzione sud-est, segue il sentiero che tocca la quota 614 e raggiunge Grilli.

Da Grilli segue verso est la strada per Cassinari e, proseguendo sulla medesima verso sud-est, raggiunge Torria e poi in direzione sud C. Invaga e, superata la quota 580, ad est di La Lama, raggiunge il bivio per la Cava di Pietra; dal bivio prosegue verso ovest lungo la strada per C. Mole che supera ed all'incrocio con il t. Olza discende questi verso est sino al ponte in prossimità della quota 323. Dal ponte segue verso sud la strada per breve tratto e poi il sentiero che, in direzione sud-ovest, attraversa le quote 351 e 457 per andare ad incrociare, alla quota 505, la strada per S. Bernardino e lungo questa raggiunge tale centro abitato. Da S. Bernardino segue verso est la strada per Selva, l'attraversa e, proseguendo, raggiunge Rio Barbarone (quota 514); ridiscende tale corso d'acqua e, alla confluenza nel Rio dell'Osteria, risale quest'ultimo fino ad incrociare la strada in prossimità di C. Osteria; segue tale strada in direzione ovest e a C. Sartori prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere Vigolo toccando la quota 608; da Vigolo segue una linea spezzata immaginaria verso nord-est facendo vertice Castelnardo e raggiungendo poi C. Zani (quota 544) da dove prosegue per la strada che raggiunge quella per Padri; dall'incrocio prosegue lungo tale strada in direzione est attraversa Padri, Gragnano di Sotto e, proseguendo verso sud, raggiunge Riglio.

Da Riglio prosegue in direzione sud per la strada che raggiunge Busa e poi Poggio da dove segue il sentiero in direzione sud-ovest raggiungendo Generesso; prosegue poi verso sud-est lungo la strada che raggiunge, a quota 407, il t. Riglio da dove risale verso nord-est per quella che raggiunge Montechino. Da Montechino in direzione sud-est, segue la strada per Groppo Visdomo da dove verso est per la strada che costeggia le Rocche, raggiunge il R. Freddo a sud di Pierfrancesco, superata Cavadipietra: risale quest'ultimo corso d'acqua e, al ponte sulla strada per Carignone (km 18,200), segue verso est e nord-est la strada che attraversa Guidi, Rustigazzo, Costa, Vicanino, ost.a C. Bosconi; al km 1,900 circa prosegue per il confine di Lugagnano Val d'Arda in direzione sud-est fino a raggiungere il t. Arda; risale questo corso d'acqua verso sud ed attraversato longitudinalmente il lago di Mignano, segue in direzione sud il corso d'acqua affluente del lago che incrocia la strada rivierasca in prossimità del km 9 e, risalendo sempre questo corso d'acqua, incrocia, presso Levori, il sentiero che, passando per quota 444, raggiunge in direzione nord e poi est l'abitato di Levori. Da Levori, in direzione est, segue la strada per Corti, costeggiando a sud-est il centro abitato, per seguire poi verso nord-est il sentiero a mezza costa dell'impluvio del lago di Mignano, sentiero che tocca le quote 465, 479, 514 e, a nord-ovest di M. Vidalto, raggiunge la miniera da dove segue la strada verso nord per Vitalta.

Da Vitalta segue verso est la strada per Segadello e dopo breve tratto in direzione nord il sentiero per C. Farina e quindi verso nord-est la strada per Alessandroni, e per Gallosi ed alla quota 471 quella che raggiunge la strada per Vernasca alla quota 465; segue quest'ultima verso est attraversando Ranca, Comini, Burgazzi, Silvani e poi all'incrocio con l'affluente del t. Stirone in prossimità del km 10,100, ridiscende tale corso d'acqua fino alla confluenza raggiungendo così il confine di provincia. Risale verso nord-est tale confine che per buona parte si identifica con il t. Stirone e, poco dopo averlo allontanato, raggiunge la strada per Fornio (quota 124). Segue tale strada verso nord-ovest toccando La Persica e C. Lolini fino ad incrociare, alla quota 155, la strada per Castelnuovo Fogliani e proseguire poi lungo questa, in direzione nord, raggiungendo il centro abitato. Da Castelnuovo Fogliani segue, in direzione nord-ovest, la strada che passa per S. Maria di Lattè e attraversato il R. Grattarolo raggiunge quella per Alseno (quota 89).

Da quota 89 prosegue verso sud-ovest per Castell'Arquato e, prima di giungere a Villa S. Lorenzo alla quota 146 (km 1,900 circa) segue verso nord-ovest la strada per Cinta Anguissola che supera e raggiunge il t. Arda; prosegue lungo questi per circa un chilometro verso nord ed all'altezza della strada per la Sforzesca la segue verso ovest, raggiunge la Sforzesca e verso nord C. Nuove Remondini da dove prende la strada in direzione ovest per Torre Gazzola, che raggiunge.

Da Torre Gazzola segue, in direzione nord-ovest, il sentiero che incrocia la strada per Doppi, lungo questa prosegue verso sud-ovest toccando Giarola e verso sud Vigostano, da dove, in direzione ovest, segue la strada che raggiunge quella per Vigolo Marchese al km 21,300 circa: quindi lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge il ponte sull'affluente del t. Chiavenna in prossimità del km 20.500; risale il corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare la strada per Bastida e lungo questa, verso nord-est, attraversa Bastida, Casello Turca di Sopra, Piacentino e, all'uscita di quest'ultimo, segue la strada che, piegando verso sud, porta e C.se il Poggio, all'altezza delle quali (quota 134) segue verso sud il sentiero fino a raggiungere la cappella sul greto del t. Vezzeno. Risale quindi il corso d'acqua ed all'altezza di Torre Confalonieri prosegue verso ovest per quella che si immette in prossimità del km 3, nella strada per Cimafava; percorre quest'ultima verso nord per circa 200 metri e quindi, verso ovest, prosegue per quella che attraversa C. Nuova Riva e raggiunge il t. Riglio; ridiscende tale corso d'acqua verso nord ed al ponte delle C.se del Riglio segue verso ovest la strada per Godi e, al km 4, piega verso sud-ovest, attraversa Rizzolo, Torrano e raggiunge la Fratta da dove segue verso ovest, la strada per M.o dei Fiaschi e, nella stessa direzione, il sentiero che raggiunge il t. Nurè e quindi il confine comunale di Vigolzone; prosegue verso nord-est lungo tale confine ed all'altezza di Stradella segue verso ovest la strada per questo centro abitato.

Da Stradella segue la strada verso sud fino a Ca' Sgorbati e quindi verso ovest quella M.o Italia (quota 149) da dove prosegue verso ovest per il canale che raggiunge la strada per Grazzano Visconti che segue per circa 400 metri verso nord e prosegue poi in direzione ovest, lungo il canale, toccando le quote 148 e 147 per incontrare il confine comunale di Vigolzone. Segue verso sud tale confine per breve tratto ed all'incrocio con R. della Bosella discende tale corso d'acqua sino ad incontrare la strada per Niviano (quota 127). Segue questa verso ovest, raggiunge Niviano, lo attraversa e per la s.s. n. 45, in direzione sud, giunge a Rivergaro.

Da Rivergaro prosegue verso ovest per la strada del greto del fiume, raggiunge il F. Trebbia e quindi il confine comunale di Rivergaro lungo il quale prosegue verso ovest e poi verso nord fino alla quota 114, a sud-ovest di C.se Buschi sul greto del fiume Trebbia. Da quota 114 segue, verso nord-ovest, la sponda di sinistra del corso d'acqua fino all'abitato sud di Rivalta Trebbia per proseguire, in direzione nord-ovest, lungo la strada per Scuola e, poco prima di giungervi, alla quota 132, segue quella verso ovest per Gazzola. Attraversa in direzione nord il centro abitato e, alla quota 136, segue verso ovest la strada per C. Vecchia ed alla quota 131, sul confine comunale di Gazzola, prosegue nella stessa direzione lungo il canale che affluisce nel t. Luretta alla quota 127; ridiscende il t. Luretta fino a C. Nuova ed alla quota 122 segue la strada verso ovest per Rivasso da dove prosegue prima verso nord e poi verso ovest per quella che conduce a Sarturano. In uscita nord da Sarturano (quota 134) segue in direzione nord-ovest la strada per Mirabello e prima di giungervi, a La Palazzina, prosegue per quella che conduce a Grintorto, che supera a nord per seguire la strada che in direzione nord-ovest raggiunge il greto del t. Tidone. Risale tale corso d'acqua fino all'altezza di Fabbiano per seguire poi lungo la strada che in direzione nord-ovest e passando per la quota 143 raggiunge il centro abitato, lo attraversa fino ad incrociare ad Osteriazza la s.s. n. 142; prosegue lungo questa in direzione nord fino a raggiungere il borgo abitato di Borgonovo Val Tidone da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

I) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

II) Per la produzione di tutti i vini «Colli Piacentini» sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati esclusivamente in zona collinare-pedemontana bene esposti su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcareo-argillosa spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

Per la produzione del vino «Colli Piacentini Gutturnio», non sono pertanto da considerare idonei i vigneti posti, in linea di principio, al disopra dei 350 metri di altitudine fatte salve le deroghe per gli appezzamenti bene esposti, vocati e situati ad altitudini anche superiori; sono inoltre esclusi i vigneti male esposti, rivolti verso nord e nord-est, nei fondovalle, in zone umide, nei pressi di fiumi e torrenti, impiantati in terreni con pendenza inferiore al 6% in linea di principio.

III) I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura.

IV) La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, devono essere i seguenti:

	Q.li ha	Vol. %
Colli Piacentini Gutturnio	120	12
Colli Piacentini Gutturnio classico	120	12
Colli Piacentini Gutturnio superiore	120	12,5
Colli Piacentini Gutturnio riserva	120	12,5
Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda	90	10,5
Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia	90	10,5
Colli Piacentini Valnure	100	10,5
Colli Piacentini Barbera	130	11
Colli Piacentini Bonarda	130	11
Colli Piacentini Malvasia	120	10
Colli Piacentini Ortrugo	110	10,5
Colli Piacentini Pinot Grigio	90	10,5
Colli Piacentini Pinot Nero	90	11
Colli Piacentini Sauvignon	100	10,5
Colli Piacentini Cabernet Sauvignon	100	12
Colli Piacentini Chardonnay	100	10,5

Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopraelencati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale di uva del vigneto non superi del 20% detti limiti.

In annate sfavorevoli, su riconoscimento dell'Ispettorato per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, potrà essere ammesso, solamente per il Colli Piacentini Gutturnio e per il Colli Piacentini Cabernet Sauvignon, un titolo alcolometrico minimo complessivo naturale: 11,5%.

La regione Emilia-Romagna annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

V) Le uve destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini Gutturnio» all'epoca della vendemmia debbono avere inoltre le seguenti caratteristiche:

per le uve Barbera:

acidità titolabile massima del 13,00 per mille;

pH minimo di 3,00;

acido tartarico massimo del 9,00 per mille;

acido malico massimo del 4,00 per mille;

intensità colorante minima (D.O. 420+520 nm) dello 0,400;

presentare attacchi botritrici non superiori al 5 per cento;

per le uve Bonarda:

acidità titolabile massima del 9,50 per mille;

pH minimo di 3,10,

acido tartarico massimo del 7,50 per mille;

acido malico massimo del 2 per mille;

intensità colorante minima (D.O. 420+520 nm) dello 0,550;

presentare attacchi botritrici non superiori al 2 per cento.

Art. 5.

I) Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2, paragrafi, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza. Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento dei vini di cui all'art. 2, paragrafo I, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza. È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su richiesta delle ditte interessate e sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di consentire, con proprio decreto, che le operazioni di vinificazione invecchiamento, affinamento siano effettuate nei seguenti comuni della provincia di Pavia: Rovescala e Santa Maria della Versa, a condizione che gli stabilimenti delle ditte richiedenti siano ubicati nel territorio dei suddetti comuni e sia dimostrata la tradizionalità di tali operazioni.

II) Le operazioni di vinificazione del vino di cui all'art. 2, paragrafo II, debbono avvenire nell'intero territorio dei comuni compresi, anche solo in parte, nella rispettiva zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, paragrafo II.

III) La resa massima dell'uva in vino per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini», è del 70%.

Le eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunatamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Gutturnio», «Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda», «Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia», «Colli Piacentini Valnure», all'atto della denuncia delle uve a denominazione di origine controllata è consentita la scelta vendemmiale al fine di utilizzare, per la denominazione di origine controllata, i corrispondenti nomi di vitigno di ciascuna piattaforma ampelografica. I vigneti iscritti all'Albo dei vini «Colli Piacentini Gutturnio», «Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda», «Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia», «Colli Piacentini Valnure», fanno parte dell'Albo dei vigneti dei vini «Colli Piacentini» con nome di vitigno corrispondenti e previsti dal presente disciplinare.

IV) La denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» con una delle seguenti menzioni: Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Valnure, Malvasia, Pinot Grigio, Pinot Nero, Ortrugo, Chardonnay, può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti, dal presente disciplinare, per i vini omonimi.

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» debbono assicurare un titolo alcolometrico minimo complessivo naturale del 9,5%.

È permessa la vinificazione in bianco e in rosato delle uve destinate alla produzione dello spumante Pinot Nero.

Per la spumantizzazione di tutti i vini D.O.C. «Colli Piacentini» sia con il metodo classico o tradizionale che in grandi recipienti chiusi, valgono le condizioni contemplate nella normativa CEE e nazionale in materia.

Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione dei vini frizzanti debbono essere affettuati in stabilimenti attrezzati e idonei utilizzando le tradizionali tecniche della rifermentazione in grandi recipienti chiusi o in bottiglia con esclusione assoluta di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Tutti i vini bianchi frizzanti, per antica tradizione locale, possono essere confezionati con tappo a fungo di sughero gabbietta e capsula corta.

V) Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia del vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Gutturnio classico», «Colli Piacentini Gutturnio superiore» e «Colli Piacentini Gutturnio riserva» debbono essere effettuate esclusivamente nell'ambito della provincia di Piacenza e nei comuni di Rovescala e Santa Maria della Versa in provincia di Pavia, nel rispetto della tradizione e degli usi della zona.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colli Piacentini Gutturnio:

colore: rosso rubino brillante di varia intensità;

profumo: vinoso e caratteristico;

sapore: secco o abboccato (con residuo zuccherino non superiore a 9 gr litro), fresco, giovane, tranquillo, vivace o talvolta frizzante;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Colli Piacentini Gutturnio superiore:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: leggermente vinoso;

sapore: asciutto, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico minimo svolto: 12,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Colli Piacentini Gutturnio riserva:

colore: rosso rubino intenso su fondo granato;

profumo: sapido gradevole;

sapore: asciutto, tranquillo, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico minimo svolto: 12,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda:

colore: giallo paglierino o giallo leggermente dorato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco o amabile, tranquillo, vivace, talvolta frizzante, fine e sottile di corpo;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia:

colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: secco o abboccato, delicato, sottile, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli Piacentini Valnure:

colore: giallo, paglierino chiaro;

profumo: caratteristico, gradevole aromatico;

sapore: secco o amabile, fresco e gradevole, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli Piacentini Barbera:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso e con profumo caratteristico;

sapore: secco o abboccato (con residuo zuccherino non superiore a 8 gr/litro) sapido, di corpo, leggermente tannico, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Colli Piacentini Bonarda:

colore: rosso rubino a volte intenso;

profumo: caratteristico gradevole;

sapore: secco o amabile o dolce, leggermente tannico; fresco tranquillo vivace talvolta frizzante;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Colli Piacentini Malvasia:

colore: paglierino o paglierino scarico;

profumo: aroma caratteristico anche intenso;

sapore: aromatico, secco o amabile o dolce, fresco, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Colli Piacentini Ortrugo:

colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato (con residuo zuccherino non superiore a 6 gr/litro) retrogusto amarognolo, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Colli Piacentini Pinot Grigio:

colore: bianco o ramato;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, fresco, fine, molto gradevole, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Colli Piacentini Pinot Nero:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, sapido, gradevole, tranquillo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Colli Piacentini Pinot Nero Spumante:

colore: paglierino più o meno intenso o rosato;

spuma: fine e persistente;

profumo: caratteristico, delicato e fine;

sapore: secco, sapido, fresco;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Colli Piacentini Sauvignon:

colore: paglierino anche intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, fine, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Colli Piacentini Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, talvolta granato;

profumo: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: asciutto, lievemente tannico, tranquillo;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Colli Piacentini Chardonnay:

colore: giallo paglierino con sfumature verdognole;

profumo: gradevole, fine, fruttato;

sapore: secco, armonico, fresco, tranquillo, vivace, talvolta frizzante;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I) La menzione «Classico» è consentita per il vino «Colli Piacentini Gutturnio» prodotto dai vigneti della zona indicata all'art. 3, paragrafo 1*b*).

Essa deve seguire, in etichetta principale, immediatamente la menzione «Gutturnio» sulla stessa riga e con caratteri di stampa uguali e della medesima altezza.

La menzione «Superiore» è consentita per il vino «Colli Piacentini Gutturnio» avente un titolo alcolometrico volumico minimo naturale e al consumo del 12,5%, immesso al consumo dopo il 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

La menzione «Riserva» è consentita per il vino «Colli Piacentini Gutturnio» avente un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e al consumo del 12,5% e che abbia subito un invecchiamento e affinamento di almeno 24 mesi di cui 3 in recipienti legno, a far tempo dal 1° novembre dell'anno di produzione.

La specificazione tradizionale «denominazione di origine controllata» e le specificazioni comunitarie (V.Q.P.R.D. - Vini di qualità prodotti in regioni determinate) devono seguire immediatamente la denominazione «Colli Piacentini» senza interposizione di altre menzioni consentite o obbligatorie.

Le menzioni «superiore» e/o «riserva» devono figurare immediatamente al di sotto della menzione obbligatoria «Gutturnio» ed avere caratteri di stampa di altezza non superiori a quella della menzione «Gutturnio» ma non inferiore alla metà.

II) Sulla etichetta delle bottiglie contenenti il vino «Colli Piacentini Gutturnio classico», «Colli Piacentini Gutturnio superiore», «Colli Piacentini Gutturnio riserva» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

III) Per l'utilizzazione, nella presentazione dei vini di cui all'art. 6, delle locuzioni riferentesi alle caratteristiche di sapore (secco o asciutto o abboccato o amabile o dolce) si rimanda alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, fermo restando quanto espressamente previsto nel presente disciplinare per alcuni vini «Colli Piacentini». Le tipologie dei vini abboccato, amabile e dolce devono essere obbligatoriamente indicate in etichetta.

IV) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e simili, fermo restando quanto previsto per il vino «Colli Piacentini Gutturnio».

Art. 8.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Gutturnio», se confezionato in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo raso di sughero.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Gutturnio classico» può essere immesso al consumo solo in bottiglia di vetro, tipo bordolese, con tappo raso di sughero di capacità: 0,375, 0,750, 1,500, 3, 5 litri.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Gutturnio superiore» o «Classico superiore» può essere immesso al consumo solo in bottiglia di vetro, tipo bordolese, con tappo raso di sughero di capacità 0,375, 0,750, 1,500, 3, 5 litri dopo il primo settembre dell'annata successiva alla vendemmia.

Il vino con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini Gutturnio riserva» o «Classico riserva» o «Classico superiore riserva», può essere immesso al consumo solo in bottiglia di vetro, tipo bordolese, con tappo raso di sughero di capacità 0,375, 0,750, 1,500, 3, 5 litri, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento (di cui almeno 3 mesi in legno) e affinamento a partire dal primo di novembre dell'annata di produzione.

93A2088

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 5 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 5 aprile 1993

Dollaro USA	1589,80
ECU	1928,43
Marco tedesco	993,94
Franco francese	292,78
Lira sterlina	2414,91
Fiorino olandese	884,11
Franco belga	48,25
Peseta spagnola	13,91
Corona danese	258,57
Lira irlandese	2417,77
Dracma greca	7,27
Escudo portoghese	10,74
Dollaro canadese	1260,25
Yen giapponese	13,97
Franco svizzero	1074,92
Scellino austriaco	141,24
Corona norvegese	233,50
Corona svedese	209,91
Marco finlandese	273,26
Dollaro australiano	1115,24

93A2156

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 i poteri conferiti al dottor Giovanni Semboloni, commissario governativo della società cooperativa edificatrice «Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze» con sede in Firenze sono stati prorogati fino al 20 settembre 1993

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 i poteri conferiti all'avv Michele Vacca, via Tuscolana, 687, Roma, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Mimosa» a r l, con sede in Montesilvano (Pescara), sono stati prorogati fino al 20 settembre 1993

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il dott Raffaele Mostacciuoli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa utenti macchine agricole - Val di Neto - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° aprile 1989 in sostituzione del rag Domenico Butruce, revocato

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 l'avv Francesco Tiani è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «Delta» a r l, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), in sostituzione del rag Francesco Talarico e la gestione commissariale è stata prorogata fino al semestre successivo alla data del decreto medesimo

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il dott Vincenzo Petrone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa fra piccoli proprietari della riforma fondiaria «Alburnia» Soc coop va a r l, con sede in Altavilla Silentina (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 luglio 1987 in sostituzione del dott Fernando Schipani, revocato.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il rag Giovanni Stigliano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Colobraro 79», con sede in Colobraro (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 gennaio 1988 in sostituzione del rag Nicola Schirinzi, revocato

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 la rag Giuseppina Marino è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r l «Cooperativa La Comunità», con sede in Scanzano Jonico (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 febbraio 1988 in sostituzione del dottor Giovanni Pantone, revocato

Con decreto ministeriale 23 marzo 1993 i poteri conferiti all'avv Michele Vacca, commissario governativo della società cooperativa «Edilizia metalmeccanici», con sede in Sulmona (L'Aquila), sono stati prorogati fino al 23 settembre 1993

93A2095

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del turismo e dello spettacolo 26 gennaio 1993, n. 4, concernente: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1993)

All'art 7 della circolare citata in epigrafe, riportato alla pag 8, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il primo, il secondo e il terzo capoverso devono essere interpretati come formanti un unico periodo

93A2098

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1993)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni.

nel titolo del decreto, riportato sia nel sommario che alla pag 5 della stessa *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, *in attuazione* dell'art 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», si legga «Trasferimento *delle competenze* dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, *a norma* dell'art 3 della legge 19 dicembre 1992, n 488»;

all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «1. A far data *del* 15 aprile 1993 ...», leggasi: «1. A far data *dal* 15 aprile 1993 ...»;

all'art. 2, comma 1, terzo rigo, dove è scritto: «... decreto-legge *14 agosto* 1992, n. 415, ...», leggasi: «... decreto-legge *22 ottobre* 1992, n. 415, ...» ed al nono rigo dello stesso articolo e comma, dove è scritto: «Tali *amministratori* provvedono ...», leggasi: «Tali *amministrazioni* provvedono ...»;

all'art. 3, comma 2, quarto rigo, dove è scritto: «... sentita *le* Conferenza permanente ...», leggasi: «... sentita *la* Conferenza permanente ...»;

all'art. 5, al comma 1, quinto rigo, dopo la parola «impresa» deve intendersi apposta la virgola;

all'art. 6, comma 1, al quarto rigo, dopo le parole «scientifica e tecnologica» deve intendersi apposta la virgola; allo stesso articolo e comma, alla lettera *c)*, la virgola dopo la parentesi deve intendersi soppressa;

all'art. 8, comma 2, quarto rigo, la virgola dopo le parole «ai progetti approvati» deve intendersi soppressa ed al comma 3 dello stesso articolo, terzo rigo, dopo le parole «programmazione economica» deve intendersi apposta la virgola; al comma 4 dello stesso articolo, al sesto rigo, dopo le parole «degli investimenti pubblici» deve intendersi apposta la virgola; al comma 7 dello stesso articolo dove è scritto: «7. La Cassa depositi e prestiti e autorizzata, sentito il *Ministro* del tesoro, ...», leggasi: «7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, sentito il *Ministero* del tesoro, ...»;

all'art. 10, comma 1, dove è scritto: «... ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e *le* opere comprese ...», leggasi: «... ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e opere comprese ...»;

all'art. 14, alla fine del comma 2, dove è scritto: «... cui sono attribuite *le* competenze ai sensi ...», leggasi: «... cui sono attribuite competenze ai sensi ...»; al comma 3 dello stesso art. 14, dopo le parole «per il personale delle amministrazioni statali» deve intendersi soppressa la virgola; al comma 5 dello stesso articolo, deve intendersi soppressa la virgola apposta dopo le parole «nel citato art. 31»;

all'art. 15, comma 3, quinto rigo, la virgola apposta dopo le parole «ai sensi dell'art. 11» deve intendersi soppressa;

all'art. 17, al comma 1, terzo rigo, deve intendersi soppressa la virgola dopo la parola «Mezzogiorno»;

all'art. 18, al comma 1, sesto rigo, dove è scritto: «... del quadro *organizzativo* e funzionale del Ministero ...», leggasi: «... del quadro *organizzatorio* e funzionale del Ministero ...» ed al comma 2 dello stesso articolo, la virgola apposta dopo le parole «Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno» deve intendersi soppressa;

all'art. 19, ai primi due righi, dove è scritto: «3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui ...», si legga: «3. Il commissario liquidatore, che per quanto non previsto dal presente decreto opera con i poteri di cui ...»; al sesto rigo dello stesso comma 3, deve intendersi apposta la virgola sia dopo le parole «dei beni strumentali» sia dopo le parole «per esigenze di servizio»; al comma 6 dell'art. 19, al terzo rigo, deve intendersi apposta la virgola dopo le parole «sviluppo del Mezzogiorno», mentre al comma 7 dello stesso art. 19, secondo rigo, i «due punti» apposti dopo «31 dicembre 1993» devono intendersi sostituiti dal «punto e virgola»; nello stesso comma, al settimo rigo, dopo le parole «cessazione dell'incarico» deve intendersi apposta la virgola.

93A2186

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993 concernente: «Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità della pratica sportiva agonistica alle persone handicappate». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1993).

All'art. 6 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 14, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... escludendo la *votazione* dell'udito», si legga: «... escludendo la *valutazione* dell'udito».

93A2099

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 8 0 0 9 3 *

L. 1.300